Anno 1872. Roma - Giovedì, 16 Maggio Num. 136.

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento: Trim. Sem. Anno
ROMA 11 21 40
Per tutto il Regno 13 25 48
Solo Giornale, senza Rendiconti:
ROMA 9 17 32
Per tutto il Regno 10 19 36
Estero, aumento spese di posta.
Un numero separato in Roma, centesimi 10, per tutto il Regno centesimi 15.
Un numero arretrato costa il doppio.
Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25. Ogni altro avviso cent. 30 per linea di colonna o spazio di linea.

AVVERTENZE.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia Eredi Botta:
In Roma, via dei Lucchesi, n. 4;
In Torino, via della Corte d'Appello, numero 22;
Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli Uffici postali.

PARTE UFFICIALE

Il N. 784 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Vedute le leggi del 30 ottobre 1859, n. 3705 e 3706;

Veduta la legge 14 agosto 1862, n. 800;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli affari dell'Interno e delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. L'archivio della soppressa Corte dei conti di Torino, che per effetto dell'articolo 52 della legge 14 agosto 1862, n. 800, fu riunito alla Corte dei conti del Regno d'Italia, viene aggregato alla Direzione degli Archivi di Stato in Torino.

Compongono detto archivio;

a) L'archivio del controllo generale per le antiche provincie dal 1717 al 1859;

b) Il decennio di documenti relativi ai conti dal 1848 a tutto il 1858, già appartenente agli archivi della soppressa Camera dei conti delle antiche provincie depositati nell'archivio della Corte dei conti di Torino;

c) I registri, documenti e conti che formarono materia del riscontro e della giurisdizione della Corte dei conti di Torino dalla sua istituzione alla sua soppressione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1872.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.
QUINTINO SELLA.

Il N. CCLXVII (Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Veduta l'istanza della Giunta municipale di Forlì, la quale, in seguito a deliberazione di quel Consiglio comunale, chiede che con Reale decreto venga modificato secondo la civiltà dei tempi il lascito fatto a favore della istruzione dal nobil uomo Giovanni Battista Bonucci, e devoluto al Municipio medesimo per atto di transazione in data 13 maggio 1818;

Ritenute ammissibili e consentanee allo spirito pratico delle presenti istituzioni le riforme reclamate dal Municipio Forlivese;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. La Istituzione Bonucci di Forlì è modificata e ridotta al mantenimento di due posti per due giovani della città di Forlì, da nominarsi da quel Municipio senza distinzione di ceto, i quali attendano in Roma allo studio delle leggi, e vi rimangano fino al compimento degli studi teoretici e pratici; fra i quali giovani si dividono in parti uguali gli scudi (300) destinati dal fondatore ai due posti, e le rendite nette del resto della eredità Bonucci, già destinate all'erezione di un Collegio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1872.

VITTORIO EMANUELE.

C. CORRENTI.

Regolamento *per l'applicazione della legge fondamentale sulla leva marittima in data* 18 *agosto* 1871.

(*Continuazione* — Vedi num. 135)

CAPO IV. — *Chiamata della leva — Estrazione a sorte e presentazione degl'inscritti — Formazione dei contingenti.*

Art. 51 (*Art.* 23 *della legge*). — I capitani di porto, ricevuto l'ordine dal Ministero di pubblicare il manifesto di leva, convocheranno il Consiglio in seduta privata preparatoria, per far constare dello adempimento degli atti preliminari alla chiamata e specialmente delle prescrizioni degli articoli 18 e 19.

Il manifesto deve essere pubblicato contemporaneamente da tutte le capitanerie e con la data che indicherà il Ministero.

Art. 52 (*Art.* 23 *della legge*). — L'elenco degli inscritti chiamati a concorrere alla leva sarà stampato e pubblicato contemporaneamente al manifesto di cui all'articolo precedente.

Gli appartenenti a classi anteriori vi saranno portati nell'ordine stabilito per l'inscrizione sulla lista di leva dagli articoli 18 e 19.

Art. 53 (*Art.* 23 *della legge*). — La pubblicazione del manifesto e dell'elenco dei chiamati sarà fatta per cura degli uffici comunali, e ciascun ufficio restituirà al capitano di porto una copia del manifesto portante dichiara dell'eseguita pubblicazione del medesimo e dell'elenco degli inscritti.

Art. 54 (*Art.* 23 *della legge*). — Il presidente fissa il giorno dell'estrazione a sorte, la quale non dovrà essere protratta oltre al sesto giorno dalla data del manifesto; e fissa il giorno della prima seduta per l'esame degli inscritti, la quale dovrà aver luogo entro i quindici giorni dalla data medesima.

Art. 55 (*Art.* 34 *della legge*). — Oltre alle sedute intermedie, che il presidente del Consiglio crederà di tenere e che saranno da lui annunziate ad alta voce prima dello scioglimento dell'adunanza, sarà tenuta una seduta al decimo giorno, ed un'altra al giorno ventesimo, cominciando a contare da quello in cui ha avuto luogo la prima, per gli effetti di cui all'articolo 34 della legge.

Art. 56. — Dopo il ventesimo giorno dalla data del manifesto il Consiglio siederà quando ne occorra il bisogno, e sullo invito del presidente, nel modo indicato all'articolo 43.

I capitani di porto disporranno per la presentazione al Consiglio degli inscritti che, rientrati dall'estero o renitenti, dovessero formare oggetto di deliberazione. A questi inscritti sarà rilasciata dichiarazione comprovante il giorno della loro presentazione agli uffici di porto a scopo di rispondere alla chiamata, e se ne farà nota sopra la lista di leva.

Art. 57. Per il giorno dell'estrazione il capitano del porto richiederà la presenza di un picchetto di guardia nazionale e di alcuni carabinieri Reali alla porta d'ingresso del locale ove deve seguire l'operazione. Questa forza dipenderà dal presidente del Consiglio per il mantenimento del buon ordine.

Art. 58 (*Art.* 25 *della legge*) — Data lettura della lista di leva, ed assegnatovi a ciascun inscritto un numero d'ordine progressivo cominciando dall'uno, il presidente ed i membri del Consiglio la firmeranno con questa dichiarazione:

La presente lista del Compartimento** marittimo di . . . **verificata e chiusa**, è risultata nel **numero di . . . inscritti della classe** . . . oltre . . . **altri inscritti di classi** anteriori; . . . . **dei quali ammessi a** concorrere al**l'estrazione a sorte con quelli della suddetta** classe, e gli **altri . . . . già sorteggiati.

Una linea trasversale sarà tracciata tra l'ultimo nome degl'inscritti sotto la prima lettera dell'alfabeto ed il primo nome della seconda lettera, e così di seguito fino alla fine della lista.

Art. 59 (*Art.* 26 *della legge*). — Chiusa per tal modo la lista, innanzi di procedere all'operazione del sorteggio si preparerà il fascicolo destinato a rappresentare la lista d'estrazione, apponendovi una numerazione che, cominciando dal num. 1 arriverà fino al numero assegnato nella lista di leva all'ultimo inscritto che deve partecipare al sorteggio, ritenuto ciò che è detto agli articoli 18 e 19. Per conseguenza il numero totale degl'inscritti che vi dovranno essere notati sarà uguale al numero degl'inscritti sulla lista di leva chiamati ad estrarre.

Art. 60 (*Art.* 27 *della legge*). — Ogni scheda o biglietto da includersi nell'urna porterà espresso in caratteri alfabetici il valore del numero segnatovi prima in cifra. Porterà anche la firma dell'impiegato segretario del Consiglio.

Art. 61 (*Art.* 27 *della legge*). — Il presidente verificherà se la quantità dei biglietti corrisponda esattamente al numero degl'inscritti che devono prendere parte all'estrazione: quindi piegati i biglietti in modo uniforme e postili uno ad uno entro ad un piccolo anello affinchè non si aprano, li rimesterà e poscia li riporrà nell'urna in vista dell'adunanza, numerandoli uno per volta, e quando tutti siano imbussolati, dichiarerà ad alta voce il loro numero totale.

Art. 62 (*Art.* 28 *della legge*). — Gl'inscritti sono chiamati ad estrarre secondo l'ordine in cui si trovano sulla lista di leva.

Art. 63. — Di mano in mano che i numeri si vanno estraendo, il segretario del Consiglio richiederà l'inscritto, o chi lo rappresenta, di dichiarare i diritti che potesse avere alla esenzione od alla riforma, e ne farà risultare sulla lista d'estrazione.

Vi farà anche risultare dei reclami od eccezioni che fossero mossi dai sindaci, dagl'inscritti o dai loro rappresentanti; i sospetti che sorgessero di malattie o deformità simulate, o di mutilazioni procurate, o di altre frodi su cui dovesse essere chiamata in seguito l'attenzione del Consiglio.

Si avvertirà pure d'indicare in questa lista quali inscritti siano stati rappresentati dai loro parenti o da altre persone, e gli assenti non rappresentati da alcuno.

Art. 64. — Di regola l'operazione deve essere cominciata e compita di giorno in una sola seduta e senza interruzione. Ma se per il numero degl'inscritti o per altro impedimento l'operazione non potesse essere compita in una sola seduta, si proseguirà l'operazione in altra successiva. In questo caso si chiuderà l'urna coi sigilli della capitaneria di porto e dell'ufficio comunale, con appiè dei sigilli le firme del presidente e del sindaco o assessore, e con redigere verbale in presenza dell'adunanza. L'urna sarà collocata, presente il Consiglio, in un luogo sicuro, e la chiave ne sarà custodita dal capitano di porto. Nell'adunanza successiva il verbale farà constare della riconosciuta integrità dell'urna e dei sigilli.

Art. 65 (*Art.* 29 *della legge*). — Sulla lista d'estrazione, al seguito dei nomi degl'inscritti che vi presero parte, saranno riportati dalla lista di leva i nomi di quelli che a tenore dell'articolo 19 vi sono stati segnati in aggiunta, ma che non hanno preso parte all'estrazione siccome sorteggiati in leve precedenti.

Art. 66 (*Art.* 32 *della legge*). — La lista di estrazione si legge al pubblico appena terminata l'operazione: quindi si sottoscrive.

Dopo la sottoscrizione si legge l'aggiunta di cui all'articolo precedente, la quale viene egualmente sottoscritta.

Art. 67. — Tutti gl'inscritti sulla stessa lista d'estrazione, e così anche gli aggiunti, giusta l'articolo 65, i quali, nello stesso anno compiono definitivamente al dovere della leva, appartengono alla medesima leva, la quale sarà sempre controdistinta dall'anno in cui fu eseguita.

Art. 68 (*Art.* 13 *della legge*). — Nel giorno susseguente alla estrazione i capitani di porto trasmettono al Ministero lo stato numerico degli inscritti chiamati a concorrere alla leva, nel quale sia distintamente indicato il numero di quelli che hanno partecipato all'estrazione; ed in base a questi stati il Ministero procede alla ripartizione del contingente giusta l'articolo 13 della legge.

Art. 69. — Insieme con lo stato numerico di cui all'articolo precedente i capitani di porto trasmettono al Ministero un esemplare dell'elenco degl'inscritti, sul quale sia notato dicontro a ciascuno il numero estratto.

Nel termine di tre giorni dalla seguita estrazione ogni capitaneria di porto rimetterà alle altre capitanerie tanti esemplari dell'elenco degl'inscritti quanti sono i circondari marittimi da ciascuna di esse dipendenti. Sopra uno di questi esemplari, che dovrà servire per l'ufficio compartimentale, sarà notato dicontro a ciascun inscritto il numero estratto.

Art. 70. — Il segretario del Consiglio, all'aprirsi della seduta per l'esame degl'inscritti, depone sul banco del Consiglio la lista di leva e quella di estrazione, le carte prodotte dagl'inscritti o procurate per via di ufficio a prova dei loro diritti, e tutte quelle altre che possono giovare al Consiglio nelle deliberazioni che dovrà prendere.

Art. 71 (*Art.* 34, 35 *e* 38 *della legge*) — Il Consiglio terrà un registro sommario delle sue deliberazioni. Ogni decisione avrà un numero progressivo fino alla chiusura della leva. Alla fine di ciascuna seduta il registro verrà sottoscritto dal Consiglio, dopochè ciascuno dei suoi componenti si sarà accertato che tutte le prese decisioni vi siano state inserite e che siano state riportate nelle liste.

Sarà inoltre redatto processo verbale di ciascuna seduta, il quale si riferirà al detto registro senza riportare le decisioni nè il nome degli inscritti a riguardo dei quali furono prese, ma indicherà i numeri d'ordine delle prese decisioni secondo le risultanze del registro. Si estenderà invece nel rendere conto delle questioni che si sono agitate, dei motivi che vi diedero luogo, degl'incidenti insorti, e delle decisioni, o dei provvedimenti presi, e riferirà ogni altra particolarità notevole della seduta.

Un estratto autentico del registro sommario sarà rimesso al Ministero nel giorno successivo a quello delle prese decisioni. Del verbale di ciascuna seduta, appena sottoscritto, sarà pure trasmessa copia al Ministero.

Art. 72. Le decisioni saranno trascritte sopra la lista d'estrazione e sopra la lista di leva. Per questo il segretario del Consiglio potrà farsi aiutare da uno scrivano od altro impiegato della capitaneria.

Le formule delle decisioni saranno:

Escluso per l'applicazione dell'articolo 2 *della legge siccome condannato ......*

Rimandato alla prossima seduta od alla prima che si terrà dopo il giorno ...... del mese ...... ovvero: *Rimandato alla prima ventura leva per ......*

Riformato per ......

Esentato per ......

Riconosciuto abile e designato al servizio.

Dichiarato renitente per ......

Ammesso a far cambio col fratello ...... nato il ......

Ammesso al versamento del prezzo di L. ...... fissato dalla legge in data ...... pel passaggio dal primo al secondo contingente.

Passato al secondo contingente per avere effettuato il pagamento ...... come da ricevuta ......

Art. 73. Meno nei casi di dichiarata abilità e di designazione al servizio, in tutte le altre decisioni si indicheranno i motivi che vi diedero luogo, accennando gli articoli della legge, del regolamento, o dell'elenco delle infermità, in base a cui esse furono proferite.

Per gli esentati si indicherà come si componga la famiglia, la condizione e lo stato dei singoli membri di essa, per quanto sia necessario conoscere, affinchè appaia la legalità della decisione.

Nell'indicare la presenza al militare servizio di qualche fratello dell'inscritto esentato, si riferirà il corpo a cui appartiene.

Art. 74. Sul verbale sarà fatto cenno, quando sia richiesto da qualcuno fra i componenti il Consiglio di leva, delle ragioni del loro dissentimento dalle prese decisioni.

Art. 75. I documenti prodotti dagl'inscritti o per conto degl'inscritti per promuovere una qualche decisione del Consiglio saranno raccolti in fascicoli portanti sul tergo l'indicazione dell'anno di leva, del nome dell'inscritto, del numero che ha sulla lista d'estrazione della leva dell'anno, più il numero estratto quando si tratti di riportati dalla lista d'estrazione delle leve degli anni antecedenti, e finalmente il numero della decisione secondo il registro sommario.

Anche quando il Consiglio di leva non abbia fatto luogo alla domanda degl'inscritti, i documenti prodotti in appoggio dei pretesi diritti dovranno essere raccolti come sopra.

Art. 76. In caso di contestazione o di dubbio sulla validità dei prodotti documenti per conseguire l'esenzione, il Consiglio di leva dovrà ammettere la prova contraria purchè prodotta prima della chiusura delle operazioni, sospendendo intanto la decisione.

Art. 77. Quando nel procedere delle operazioni si venga a conoscere che sulle liste sia occorso qualche errore d'indicazione o qualche lacuna, il Consiglio prescriverà che vi sia riparato.

Art. 78 (*Art.* 38, 39 *e* 40 *della legge*). — Le norme che il Consiglio dovrà osservare nello statuire intorno ai casi di esenzione o di riforma, o nell'accettare cambi di fratelli ed affrancazioni dal servizio di primo contingente, sono partitamente segnate nei capitoli seguenti.

Art. 79 (*Art.* 46 *della legge*). — Il Consiglio di leva nella prima seduta dopo quella dell'estrazione, annunziata dal manifesto di leva, fissa per propria norma il numero di estrazione che a suo giudizio dovrebbe segnare il punto di distacco del primo dal secondo contingente.

L'esperienza delle passate leve è il più sicuro criterio che possa guidare il Consiglio per fissare approssimativamente al vero il detto punto di distacco; il quale nel corso delle operazioni potrà essere spostato, se lo si riconosca troppo discosto dal vero.

Art. 80. Fissato approssimativamente, come è detto nel precedente articolo, il punto di distacco fra i due contingenti, ciascuna capitaneria ne informa tutte le altre, affinchè ne sia fatta nota in fronte allo elenco stato trasmesso secondo il prescritto dall'articolo 69.

Delle modificazioni successive e del distacco definitivo sarà data ugualmente partecipazione a tutte le capitanerie, le quali ne faranno annotazione sull'elenco ricevuto.

Art. 81 (*Art.* 43 *e* 44 *della legge*). — I Consigli di leva non possono ritornare sulle proprie decisioni, tranne che si tratti del caso d'inscritti che abbiano ricorso ai tribunali, e pei quali sia rimasta in sospeso la deliberazione già presa dal Consiglio di leva, giusta il disposto dell'articolo 44 della legge, ovvero di renitenti fatti presentare al Consiglio per riconoscere la loro idoneità al servizio o per fissare la loro nuova posizione dopo pronunziato il giudizio in applicazione degli articoli 129 e 130 della legge.

Art. 82 (*Art.* 34, 35 *e* 126 *della legge*). — Trascorsi i dieci ed i venti giorni di cui all'articolo 34 della legge, non sarà dai Consigli di leva pronunciata subito la dichiarazione di renitenza a carico degli inscritti che non avessero risposto alla chiamata, ma si attenderà che questi inscritti si presentino personalmente, per riconoscere se si trovino in posizione tale da avere diritto di profittare delle maggiori dilazioni accordate dalla legge.

Però, venendo a cognizione dell'autorità marittima che inscritti di leva si trovano nello Stato od a bordo di bastimenti nei porti, e sia per essi trascorso il termine legale per la presentazione, sarà dovere dell'autorità stessa di farli ricercare dalla forza pubblica e tradurre avanti al Consiglio di leva, perchè considerati renitenti giusta l'articolo 126 della legge ed in flagranza di reato.

Art. 83 (*Art.* 35 *della legge*). — La stessa norma si eseguirà per quelli che alla pubblicazione della leva erano all'estero od imbarcati sopra bastimenti in navigazione all'estero quando, rimpatriati nel corso dell'anno, non si presentassero entro i termini fissati dall'articolo 35 della legge.

Art. 84 (*Art.* 35 *della legge*). — Il ritorno delle barche coralline dai luoghi della pesca al porto di armamento, oppure la cessazione della pesca, per le barche che non lasciassero le acque ove si è fatta la pesca, determina la scadenza del termine per la presentazione degli inscritti su quelle imbarcati. Però essi possono godere della dilazione di cui all'articolo 34 della legge di dieci o di venti giorni, secondochè la barca al termine della pesca arrivi o si trattenga in un punto del compartimento a cui appartiene l'inscritto od in altro compartimento.

Art. 85 (*Art.* 35 *della legge*). — Al 31 dicembre la dichiarazione di renitenza sarà pronunciata per tutti quei renitenti contro ai quali non fosse stata pronunziata ancora, non essendo allora più dubbia la scadenza per tutti dei termini fissati alla presentazione.

Art. 86 (*Art.* 47 *della legge*). — Gl'inscritti che il Consiglio ha designato per l'arruolamento al servizio militare sono arruolati dal capitano del porto dopo che sia levata la seduta, oppure in quell'altro giorno che il capitano del porto stesso avesse loro assegnato per la presentazione all'arruolamento, se questo non potesse assolutamente aver luogo nel giorno stesso della designazione.

Art. 87 (*Art.* 47 *della legge*). — Gl'inscritti designati per lo arruolamento, che non vi si presentassero come è detto all'articolo precedente, saranno fatti arrestare, ed il Consiglio di leva innanzi a cui verranno tradotti li dichiarerà renitenti.

Il capitano del porto ne sospenderà l'arruolamento fino all'esito del giudizio del tribunale.

Art. 88 (*Art.* 47, 48 *e* 50 *della legge*). — Per quelli che si saranno conformati allo invito saranno formati gli atti di arruolamento in appositi registri, uno per il primo, l'altro per il secondo contingente di ciascuna leva.

Questa iscrizione non diventa definitiva che alla chiusura della leva allorquando sarà definitivamente segnato il punto di distacco dei due contingenti, sicchè qualora nel corso delle operazioni si dovessero cambiare di contingente inscritti già arruolati, si cancellerà di loro nome dall'uno dei registri per portarlo sull'altro.

Art. 89. — Il capitano del porto farà conoscere agli arruolati del primo contingente le pene in cui incorrerebbero ove non si rendessero al luogo loro destinato nel termine che il capitano stesso deve assegnare.

Ai presenti del secondo contingente farà conoscere l'obbligo di rispondere alla chiamata che venisse ordinata dal Governo e pubblicata; specialmente poi li avvertirà del dovere di rispondere allo invito, che fosse loro spedito a domicilio, quando si trattasse di passarli al primo contingente nel corso delle operazioni di leva, e che, ove non fossero reperibili e non si presentassero altrimenti, il passaggio di contingente e l'ordine di partenza pel corpo avverrebbe ugualmente, ed essi sarebbero dichiarati disertori.

Art. 90. — Gli inscritti che alla pubblicazione della leva si trovassero in un compartimento molto distante dal proprio, e vi giungessero provenienti dalla navigazione, saranno, ove lo richiedano, designati all'arruolamento dal Consiglio di leva del compartimento in cui si trovano.

Il Consiglio dovrà accertarsi dell'identità della persona e constatarne l'idoneità al servizio militare.

Art. 91. — Il capitano di porto, formato l'atto di arruolamento per conto dell'altro compartimento, avvia l'inscritto alla sede della divisione alla quale sono destinati gli uomini del compartimento a cui appartiene l'inscritto, se in ragione del numero estratto debba essere assegnato al primo contingente.

L'originale atto di arruolamento viene tosto spedito al capitano del porto del compartimento a cui l'inscritto appartiene, per la trascrizione dell'atto stesso in uno dei registri di cui all'articolo 88 e per le occorrenti note sulle liste di leva. Contemporaneamente, e quando si tratti di arruolamento pel primo contingente, una copia dell'atto è spedita al comando della divisione alla quale fu assegnato l'inscritto, con annotazione che l'arruolamento seguì per conto dell'altro compartimento. Se l'arruolamento sia stato pel secondo contingente, le comunicazioni occorrenti verso il comando della divisione saranno fatte a suo tempo dal capitano del porto del compartimento a cui appartiene l'arruolato.

Art 92. — Il Consiglio di leva che procede all'esame di un iscritto appartenente ad un altro compartimento, quando non lo riconosca idoneo al servizio militare, si astiene da ogni deliberazione; ed il capitano del porto ne riferisce al Ministero per gli effetti dell'articolo 137.

Art. 93 (*Art.* 36 *e* 47 *della legge*). — Spirato il mese di dicembre e stabilito definitivamente il punto di distacco dei due contingenti, tutti quelli che dovendo per ragione del numero estratto appartenere al secondo, e pei quali non fosse stata pronunciata dichiarazione di renitenza, quelli cioè che saranno ritenuti come assenti all'estero per non essersi ottenuta la prova del contrario, non verranno altrimenti dichiarati renitenti, ma saranno considerati nel pieno godimento del benefizio di cui nella prima parte dell'articolo 36 della legge, e correranno la sorte degli altri che si fossero presentati, ed il loro arruolamento sarà figurativo, ma produrrà tutti gli effetti dell'arruolamento reale.

Art. 94 (*Art.* 36 *e* 47 *della legge*). — A questo arruolamento procederà nel suo ufficio il capitano del porto e ne farà risultare al Consiglio di leva prima che questo dichiari la chiusura delle operazioni. Quindi promuoverà la preparazione dei fogli di congedo illimitato da consegnarsi a questi arruolati del secondo contingente quando rientrino nel Regno.

Art. 95 (*Art.* 48 *della legge*). — Il foglio di congedo illimitato non sarà consegnato agl'inscritti del secondo contingente che alla chiusura delle operazioni di leva. Intanto essi non potranno assentarsi dallo Stato, nè prendere imbarco per l'estero, senza speciale autorizzazione della capitaneria di porto, la quale, a seconda della maggiore o minore probabilità di assegnazione al primo contingente, regolerà la licenza fissandone la durata. Quelli che oltrepassassero i termini della licenza, rimangono responsabili delle conseguenze della loro indebita assenza.

Art. 96 (*Art.* 49 *della legge*). — Si ritengono per chiamati a far parte della leva di mare e sono computati in isconto del primo contingente:

1° Tutti quelli che si trovino arruolati volontari nel Corpo Reale Equipaggi in base all'articolo 85 della legge, sia che abbiano o non abbiano esercitato arti marittime;

2° Tutti i volontari, compresi gli ufficiali dei corpi dell'esercito e del Corpo Reale fanteria di marina, i quali posseggano i requisiti specificati all'articolo 3 della legge;

3° Finalmente gli ufficiali dello stato maggiore generale della Regia marina, gli ufficiali aggregati e quelli assimilati che siano in possesso dei sopraddetti requisiti.

Art. 97 (*Art.* 49 *della legge*). — Qualunque sia il numero toccato in sorte agl'inscritti della classe chiamata, i quali si trovino già ascritti per libera elezione al servizio militare dello Stato, essi sono considerati come se avessero estratto numero basso; epperò verranno computati in isconto del primo contingente, se la

ferma volontariamente assunta corrisponda ad una di quelle di cui parla l'articolo 91 della legge. Se la ferma contratta sia eccezionale, come è quella di cui parla l'articolo 89 della legge, l'arruolato volontario sarà considerato alla pari di ogni altro inscritto e computato nel primo contingente soltanto nel caso che il Consiglio gl'imponga la ferma temporanea fissata per gl'inscritti di leva dall'articolo 91 della legge. In questo caso egli ha diritto ad invocare l'esenzione, e può ottenere, quando gli toccasse di far parte del primo contingente, di pagare il premio stabilito pel transito al secondo.

Art. 98 (*Art. 9, 49, 91, 93 e 96 della legge*). — Gli ufficiali, considerati come volontari per una ferma normale, qualora cessassero dall'appartenere al corpo in cui si trovavano allorchè soddisfecero alla leva, dovranno correre la sorte del primo contingente della loro leva ed essere ascritti in qualità di marinai al Corpo Reale Equipaggi. Si considera per essi compito l'obbligo del servizio militare per causa di leva quando contino otto anni di servizio effettivo.

Gli ufficiali dello stato maggiore generale della Regia marina, gli ufficiali aggregati e quelli assimilati, che non debbano far parte della leva di mare, corrono la loro sorte nella leva di terra secondo il regolamento che vi dà norma.

(Continua)

MINISTERO DI MARINA.

Notificazione.

Il 15 giugno 1872 sarà aperto in Livorno, nel locale della capitaneria di quel porto, l'esame di concorso per l'ammissione di quindici allievi nella Regia Scuola di marina in Napoli.

L'aspirante al posto di allievo deve riunire le seguenti condizioni:

1° Avere una complessione robusta, un fisico adatto alle fatiche del mare, e non avere imperfezioni o deformità di corpo; la sordità è causa di esclusione, e così pure la miopia comprovata coll'esperimento delle lenti prescritte dai regolamenti sanitari pei coscritti, e quando arrivi al grado da non permettere al candidato di leggere alla distanza di quattro metri caratteri alti due centimetri;

2° Avere avuto il vaiuolo naturale, o subita la vacinazione;

3° Avere compiuto il decimoterzo anno di età e non compiuto ancora il decimosettimo al 15 giugno;

4° Essere regnicolo;

5° Giustificare il modo col quale rimane assicurato a tempi debiti il pagamento della pensione;

6° Sapere l'aritmetica ragionata, l'algebra elementare, la geometria piana e solida, i principali fatti della storia antica, sacra e profana, nozioni di geografia, comporre correttamente in lingua italiana, leggere e tradurre in iscritto il francese, nozioni elementari di grammatica francese, scrivere con buona calligrafia: il tutto a tenore dei programmi citati all'art. 4 del Regio decreto 20 settembre 1868;

7° Essere provveduto del corredo fissato dalla tabella n. 1 del citato R. decreto.

La prima condizione verrà constatata con sottoporre l'aspirante alla visita di uno o più ufficiali sanitari della Regia marina, delegati a tale effetto dal Ministero; la estensione della vista sarà sperimentata davanti la Commissione per gli esami di cui all'articolo 4 del mentovato Regio decreto 20 settembre 1868.

La seconda, terza e quarta condizione saranno comprovate dal certificato in debita forma.

La quinta condizione verrà soddisfatta con presentare al comando della 1ª divisione della Scuola (Napoli) un atto legale di sottomissione, conforme al modello annesso al R. decreto suddetto.

Per giustificare il possesso delle cognizioni indicate al n. 6, l'aspirante verrà sottoposto ad un esame, secondo le norme indicate nell'art. 4 del R. decreto 20 settembre 1868.

Le domande per ammessione saranno fatte recapitare ai comandanti le Regie Scuole di marina in Genova od in Napoli, entro il 25 maggio prossimo venturo; quelle posteriori a tale data saranno considerate come non avvenute.

Roma, addì 27 aprile 1872.

Il Direttore Generale del personale e servizio militare
P. Orengo.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto Reale del 26 ottobre 1870, n. 5977, e l'art. 25 della legge 13 novembre 1859,

Decreta:

È aperto il concorso alla cattedra di lettere italiane da conferirsi nel R. Liceo Ennio Quirino Visconti di Roma col grado di professore titolare e collo stipendio di lire duemila duecento (lire 2200).

Dovranno gli aspiranti presentare al Regio provveditore agli studi di Roma entro due mesi dalla data di questo decreto la loro domanda di ammissione al concorso il quale avrà luogo per titoli e per esame nella forma prescritta dal Regolamento approvato col R. decreto 30 novembre 1864, n. 2043.

Roma, 2 maggio 1872.

Per il Ministro: G. Cantoni.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Avviso di concorso.

È aperto il concorso per titoli e per esame al posto di professore di clarinetto presso il Regio Conservatorio di musica di Milano, cui va annesso l'annuo soldo di lire mille quattrocento.

Coloro che intendessero aspirarvi dovranno, non più tardi del giorno 30 del prossimo giugno presentare le loro domande corredate de' relativi documenti al Ministero della Pubblica Istruzione.

Roma, addì 13 maggio 1872.

Il Direttore Capo della 2ª Divisione
G. Rezasco.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*)

Si è chiesta la rettifica dell'intestazione della seguente rendita iscritta al consolidato 5 per % presso la cessata Direzione di Napoli:

N° 132,010. — Carbonaro Marianna ed *Emmanuele* di Federico, minori, sotto l'amministrazione di detto loro padre, domiciliati in Napoli, per lire 555.

L'usufrutto di detta rendita spetta a Carbonaro Federico fu Carlo, domiciliato in Napoli.

Allegandosi l'identità della persona del contitolare Carbonaro Emmanuele con quella di Carbonaro *Emmanuela* di Federico.

Si diffida chiunque possa avere interesse a tale rendita, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, e non intervenendo opposizioni di sorta, verrà eseguita la chiesta rettifica.

Firenze, 10 maggio 1872.

L'Ispettore Generale: Ciampolillo.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Dovendosi procedere al chiesto tramutamento in titoli al portatore dei due certificati del consolidato 5 per cento, iscritti presso la cessata Direzione di Napoli, n. 117407, per lire 1010 a favore di Di Santo Antonio fu Giandonato, domiciliato in Napoli, e numero 120528 per lire 335 a favore di De Santo Antonio fu Giandonato, domiciliato in Sant'Eramo, allegandosi con regolare atto di notorietà l'identità della persona iscritta su ciascuno de' surriferiti due certificati.

Si diffida chiunque possa avere interesse a tali rendite, che, trascorso un mese dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni di sorta, verrà dato corso al chiesto tramutamento.

Firenze, li 6 maggio 1872.

Il Direttore Generale: Novelli.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*)

Si è chiesta la rettifica dell'intestazione della seguente rendita iscritta al consolidato 5 p. 0|0 presso la cessata Direzione del Debito Pubblico di Napoli:

N. 91305, Perrone Leonardo Antonio fu *Ilarino*, domiciliato in Napoli, per lire 35, allegandosi l'identità della sopra nominata persona con quella di Perrone Leonardo Antonio fu *Ilario*.

Si diffida chiunque possa avere interesse a tale rendita, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, e non intervenendo opposizioni di sorta, verrà eseguita la chiesta rettifica.

Firenze, 10 maggio 1872.

L'Ispettore Generale: Ciampolillo.

CASSA DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI

presso la Direzione Generale del Debito Pubblico.

(2ª *pubblicazione*.)

In conformità delle disposizioni concernenti la esecuzione della legge 17 maggio 1863, N. 1270, si deduce a pubblica notizia, per norma di chi possa avervi interesse, che essendo stato dichiarato lo smarrimento della polizza di deposito infradesignata, ne sarà, ove non siane presentate opposizioni, rilasciato il corrispondente duplicato appena trascorsi sei mesi dal giorno in cui avrà luogo la prima pubblicazione del presente, la quale sarà per tre volte ripetuta ad intervallo di un mese.

Polizza N. 3640, emessa il 31 dicembre 1867 dalla cessata Cassa dei depositi e prestiti di Torino, rappresentante il deposito dell'annua rendita di L. 300, fatto dalla ditta Tardy Benek, corrente in Genova per cauzione verso il Ministero dei Lavori Pubblici quale deliberataria della costruzione di ponti in ferro da eseguirsi per la ferrovia littorale ligure.

Firenze, addì 13 aprile 1872.

Per il Direttore Capo di Divisione
M. Giachetti.

Per il Direttore Generale
L'Ispettore Generale: Galletti.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE VARIE

Il *Journal de Paris* scrive che sarà il primo Consiglio di guerra della prima divisione militare, composto secondo la legge da sedersi e risiedente a Versaglia, che giudicherà il processo del maresciallo Bazaine.

Il generale di brigata de Rivière, comandante il genio del secondo corpo d'esercito, è stato designato per procedere all'istruzione in qualità di relatore.

Le funzioni di commissario del Governo sono state affidate al generale di divisione Pourcet, comandante a Tolosa, il quale sarà assistito dal comandante Martin, attualmente commissario del Governo presso il primo Consiglio.

Il signor Alla adempirà le funzioni di cancelliere.

Ecco lo stato di servizio del maresciallo:

Arruolato al 37° di linea il 28 marzo 1831.
Caporale l'8 luglio 1831.
Sergente foriere il 13 gennaio 1832.
Sergente maggiore il 4 novembre 1832.
Sottotenente il 2 novembre 1833.
Luogotenente il 22 luglio 1835.
Capitano il 15 dicembre 1837.
Capo di battaglione il 10 marzo 1844.
Tenente colonnello l'11 aprile 1848.
Colonnello il 4 giugno 1850.
Generale di brigata il 14 agosto 1854.
Generale di divisione il 15 settembre 1855.
Maresciallo di Francia il 5 settembre 1866.

Ecco la data delle diverse sue promozioni nella Legion d'onore:

Cavaliere il 22 settembre 1835.
Ufficiale il 9 novembre 1845.
Commendatore il 16 agosto 1856.
Grand'ufficiale sul campo di battaglia di Molegnano.

— Leggiamo nel *Progrès de la Marne* la seguente scoperta fatta sul territorio del comune di Courlemont:

A metà di un colle in direzione sud-est, non molto lontano dalle paludi di Saint-Gond, alcuni scavi praticati in un campo hanno fatto riconoscere tre camere funerarie lavorate in un banco di argilla dalla mano dell'uomo coll'aiuto dell'ascia di pietra che risale alle età primitive. Due di queste grotte funerarie sono state diligentemente esplorate, ma la terza non è ancora scoperta.

Per avere un'idea di questi ossuari, figuratevi un foro in forma di pozzo, di poca profondità, che abbia alla base sulla sua parete laterale una grossa pietra silice, dritta ed applicata contro il tufo, che abbia l'aspetto di un passaggio da lasciar passar un uomo che si arrampichi. Scendendo da questo stretto passaggio, si perviene in una grotta quasi circolare, tagliata in piena creta, col mezzo dell'ascia di pietra, e la cui vôlta semisferica è disposta a guisa di ombrello. Questo spazio è una specie di anticamera mortuaria. Da un foro praticato al fondo della grotta e dirimpetto al primo, si perviene, egualmente arrampicandosi, in una seconda camera che fa seguito alla prima e tagliata come essa, ma molto più vasta. Essa è il soggiorno dei morti. Vi si trovarono parecchi scheletri umani simmetricamente collocati contro le pareti della grotta col dorso appoggiato al muro e che sembrano seduti.

Al centro di questi avanzi umani si trovarono parimenti molti istrumenti ed oggetti dell'industria selvaggia di quelle età remote: ascie delle quali alcune hanno l'impugnatura di osso, coltelli, punte di frecce, arpioni, il tutto in silice; e, in altre, alcuni dischi forati, che formavano, senza dubbio, gli elementi di un collare, ecc.

Del resto, si rimarcano in queste camere alcune particolarità che meritano di essere segnalate; nessun segno di scrittura, vi sono soltanto ascie in abbondanza di silice nella vôlta e sulle pareti, due mensole poste a sinistra dell'entrata, e, infine, un foro sulla vôlta che doveva servire, senza dubbio, o di ventilatore o di finestra.

DIARIO

Al principe cancelliere dell'impero germanico era stata inviata una petizione, sottoscritta da quarantasette signore, per ottenere che venisse sospesa nell'Alsazia-Lorena l'introduzione del servizio militare obbligatorio. Il principe cancelliere rispose: « La legge, che prescrive l'epoca in cui la legislazione militare sarà messa in vigore, essendo stata promulgata, non è più in mio potere di introdurvi cambiamenti. Quindi le leve comincieranno col prossimo mese di ottobre; ma, considerando le attuali condizioni del vostro paese, e i sentimenti della popolazione, si procederà con tutti i riguardi che si possano conciliare colla esecuzione della legge. La legge del 23 gennaio di quest'anno dichiara esenti dal servizio militare tutti i nati prima del 1° gennaio 1851. Numerose categorie vengono pure esonerate dal decreto pubblicato il 25 marzo scorso. Ne sono esenti coloro che hanno servito nell'esercito francese, e quelli ancora che sono il sostegno delle loro famiglie. Ad altri è concessa la facoltà di servire per un anno come arruolati volontari. Con queste disposizioni si è quindi operato quanto si è potuto, senza violare l'uguaglianza dei diritti e dei doveri che incombono all'Alsazia-Lorena in comune cogli altri paesi dell'impero germanico, e farò quanto è in mio potere di fare, acciocchè le agevolezze accordate corrispondano nel fatto all'intenzione che le ha dettate. Del resto, io sono convinto che l'esecuzione di questa legge dissiperà le inquietudini, e che nell'Alsazia Lorena, come negli altri Stati della Germania, prevarrà finalmente la persuasione che il servizio militare, cui sono chiamati tutti gli uomini validi della Germania, a qualunque ceto sociale appartengano, è una scuola di virilità e di istruzione. »

È noto che a Versailles venne istituita una Commissione parlamentare incaricata di redigere un progetto che ripristini pei giornali il resoconto ufficiale delle sedute dell'Assemblea nazionale. Ora la Commissione ha formulato un progetto il quale non solo riproduce le norme vigenti in proposito sotto il regime imperiale, ma va anche al di là. Infatti la Commissione non permette ai giornali di discutere gli atti ed i lavori dell'Assemblea se non a condizione che il contoreso analitico ufficiale dei suoi lavori o dei suoi atti verrà inserito nello stesso numero. E non basta ancora. « Questa inserzione, aggiunge la Commissione, dovrà essere in caratteri almeno similari a quelli impiegati per i documenti e gli apprezzamenti proprii del giornale ed occupare un posto precedente a quello degli apprezzamenti. » Il *Journal des Débats* constata che « la maggior parte della stampa si è elevata con ragione principalmente contro questa ultima e più strana prescrizione del progetto, la quale dà a vedere che la Commissione non intende verbo delle convenienze di un giornale e non aveva che una cognizione superficiale del suo oggetto. »

Leggesi nel *Journal des Débats* che il centro destro dell'Assemblea ha tenuta or sono alcuni giorni, sotto la presidenza del signor Saint-Marc Girardin, un'adunanza più numerosa del solito, nella quale è stata discussa una proposta Target, da essere sottomessa alla Camera quando verrà in terza lettura il progetto di legge sul Consiglio di Stato.

La proposta consisteva in questo: che l'Assemblea, invece di nominare direttamente i consiglieri, presenterebbe una lista di candidati in numero doppio di quello dei consiglieri da eleggersi, e su questa lista il governo farebbe la sua scelta. Target ha esortato il centro destro a non rifiutare una transazione ch'egli credeva accettata dal Governo.

Desjardins ha obbiettato che non era il caso di transigere, nè di abbandonare la Commissione dopo averla sostenuta.

Casimiro Périer ha appoggiata la proposta di Target.

Il duca di Broglie ha sostenuto che il centro destro doveva mantenere il suo appoggio alla Commissione, e che spetta a questa il decidere se l'emendamento Target sia accettabile.

La maggioranza degl'intervenuti ha fatto buon viso all'idea svolta dal duca di Broglie. Tuttavia l'adunanza si è sciolta senza avere nulla deciso.

Stando a quanto viene riferito dalla *Patrie*, pare che le divergenze fra il governo e la Commissione pel riordinamento militare siano pressochè appianate.

Il governo accetta il principio del servizio obbligatorio, ma insiste perchè siano incorporati nell'esercito regolare soltanto i giovani compresi nel contingente. Se così non fosse, il contingente annuo invece di 100,000 uomini sarebbe di 150,000, il che cagionerebbe allo Stato spese sproporzionate a'suoi mezzi attuali. Così la vertenza sembra ridotta ad una questione di bilancio.

Tuttavia si mantiene diversità di vedute fra la Commissione ed il governo, appoggiato da parecchi deputati, sulla durata del servizio, vale a dire sul limite di quattro anni e quello di un anno solo.

Il sindaco ed i consiglieri del municipio di Toul hanno imitato l'esempio del Consiglio comunale di Vitry le François ed hanno a loro volta protestato contro la decisione del Consiglio d'inchiesta sulle capitolazioni che li concerne.

L'*Ordre* annunzia che l'Assemblea nazionale ha ricevuto una petizione di cinquecento impiegati del ministero della guerra che protestano contro le accuse rivolte contro loro nel discorso del signor Audiffret Pasquier e reclamano che l'annunziata inchiesta si compia al più presto possibile.

Il *Journal de Genève* esamina in un suo articolo il fatto della rejezione della Costituzione. Il foglio ginevrino fa notare come il rigetto sia prevalso nei comuni agricoli, laddove la grande maggioranza delle città e delle località che hanno talune migliaia di abitanti, si è pronunziata per l'accettazione, sia con un effettivo numero di suffragi, sia con minoranze considerevoli.

L'articolo del *Journal de Genève* riconosce la abilità e la tenacia colle quali il partito ultramontano ha fatto la sua campagna contro un progetto di Costituzione « il cui massimo torto agli occhi degli ultramontani era quello di proclamare la libertà di coscienza e di separare lo spirituale dal temporale » e conchiude così:

« Il rigetto della revisione fatta dalla maggioranza dei Cantoni non ha altro significato che quello di un aggiornamento ed anzi di un aggiornamento ad assai breve scadenza. Non sappiamo ancora in qual forma e sotto quali condizioni la questione si ripresenterà al popolo svizzero; ma è certo che essa si ripresenterà. E noi saremo allora felici di aver contribuito con tutte le nostre forze a fondare sul nostro territorio ginevrino, non un partito, che la parola non sarebbe esatta, ma un gruppo numeroso di uomini decisi a non introdurre in queste questioni alcuna falsa suscettività cantonale ed a trattarle con un vero spirito di confraternità liberale unita ad un sincero desiderio di progresso. Ecco la nostra speranza, e, se è vero che in questa lotta per il bene noi siamo stati vinti, non ci duole di esserlo stati accanto della parte più illuminata della Svizzera, colla maggioranza liberale di Berna, di Soletta, di San Gallo, di Basilea e di Zurigo e colla minoranza egualmente liberale dei Grigioni, del Ticino, di Neuchâtel e di Friburgo. È una disfatta onorevole per noi e non priva di promesse per l'avvenire. »

Un dispaccio da Versaglia ai giornali francesi conferma l'entrata in Francia di varie centinaia di insorti carlisti, fra i quali figurano Recondo ed Urgarte, che vennero diretti verso la frontiera di Germania. Altri fuggiaschi carlisti sono internati a Bourges. Sono di questo numero, a quanto si dice, Elio, Rada e Lirio.

Un altro dispaccio in data di Barcellona annunzia la morte del cabecilla de Ratera. I suoi dipendenti si sarebbero sottomessi insieme alle bande di Pigoly e di Porta. Il maresciallo Serrano è giunto coll'esercito al Nord della Biscaglia dove sembrano essere oggimai concentrate le rimanenti forze della insurrezione.

In una lettera da Madrid, 12 maggio, alla *France*, si legge: « Un fatto notevole della presente insurrezione è questo che nessuna città anche di mediocre importanza si è mossa per appoggiarla. Di qui si possono argomentare le sue proporzioni e quel che debba ancora temersene. »

La risposta del Senato spagnuolo al messaggio della Corona fu letta la sera del 7. Essa è concepita nei seguenti termini:

« Sire, il Senato è stato lietissimo di vedere V. M. in mezzo alla rappresentanza nazionale, inaugurare i lavori del Parlamento col disegno elevato di ispirarsi ai nobili sentimenti del popolo spagnuolo, per reggerne degnamente i destini.

« Il Senato si rallegra cordialmente delle buone relazioni che il governo di V. M. mantiene colle altre potenze, e spera che le spiegazioni date spontaneamente dalla Repubblica di Venezuela consolideranno la politica di stima reciproca, di appoggio e d'interesse comune, origine della pace degli Stati, che noi desideriamo più vivamente ancora, se è possibile, colle repubbliche americane, avuto riguardo ai vincoli d'origine ed alle memorie storiche le quali ci uniscono a quelle.

« La speranza fondata di attuare prossimamente la concordia colla Santa Sede è un nuovo motivo di soddisfazione pel Senato, come lo sarà pel popolo spagnuolo, cattolico nella sua maggioranza.

« Il Senato si consacrerà con costanza e con cura allo studio dei bilanci, affine di procurare, d'accordo col governo di V. M., il pareggio delle spese e delle entrate, senza trascurare i servizi pubblici.

« Mediante questo sforzo comune è sperabile che il pagamento puntuale degli obblighi permanenti dello Stato e l'estinzione del *deficit* saranno una verità, fra breve, e che col risorgimento del credito pubblico, la Spagna ricupererà le sue forze produttrici.

« Il Senato si rallegra che il governo di V. M. renda un culto severo alla Costituzione, e desidera, come lui, che nelle leggi organiche e complementari che regolano i diritti che vi sono affermati, siano introdotte le modificazioni convenienti, senza ledere l'integrità del codice fondamentale.

« Il Senato esaminerà pure attentamente la riforma del codice penale, della legge del matrimonio civile e delle altre leggi messe in vigore per autorizzazione delle Cortes costituenti, come pure i bilanci ed il progetto d'ammortimento del debito delle colonie, che il governo si propone di presentare alle Cortes.

« Un partito così tenace come fanatico avendo levato il vessillo della rivolta, esso incontrerà nella legittimità del diritto moderno, acclamata dal voto nazionale e difesa dall'esercito, dalla marina e dalla milizia cittadina, un argine potente contro i suoi pazzi tentativi. La rigorosa applicazione della giustizia essendo la miglior guarentigia del riposo pubblico, il Senato è disposto a prestare al governo tutte le cure richieste dalle circostanze per ristabilire l'impero della legge.

« Ispirandosi al suo dovere, il Senato si sforza di corrispondere degnamente ai voti di V. M., nel suo desiderio d'identificare le nobili tendenze di questo popolo cavalleresco cogli alti pensieri d'un principe a cui egli affidò i suoi destini. »

Senato del Regno.

Nella tornata di ieri si continuò a trattare del disegno di legge sopra la Corte di Cassazione, di cui vennero approvati l'art. 5°, che era stato rinviato alla Commissione nella seduta antecedente; e quindi il 7°, 8°, 9° e 10°.

Presero parte alla discussione i senatori Bonacci, Poggi, Panattoni, Pasqui, Imbriani, Scialoja, Conforti, La Russa, Miraglia, Borgatti, Ferraris, Mirabelli, De Luca, Tecchio relatore ed il Ministro di Grazia e Giustizia.

SENATO DEL REGNO.

Avviso di concorso.

È aperto il concorso per due posti vacanti di revisore di stenografia del Senato, collo stipendio annuo di lire 3000 minimo e 4000 massimo, da raggiungersi questo per un quinto ogni quinquennio di servizio, nel quale saranno pure computati gli anni impiegati presso altre Amministrazioni del Governo.

Le condizioni sono:

1° Essere cittadino del Regno italiano ed aver il godimento dei diritti civili;

2° Avere compiuto 25 anni di età e non avere oltrepassato i 40.

Gli aspiranti sono invitati a produrre i documenti e le opere da essi pubblicate, che servano a dimostrare la loro attitudine a quell'ufficio.

Il tempo utile per la presentazione delle domande rimane fissato a due mesi dal presente avviso.

I candidati ammessi al concorso dovranno subire un esperimento pratico in una seduta pubblica del Senato, nel modo che sarà stabilito dalla Presidenza.

Addì 16 maggio 1872.

Camera dei Deputati.

La Camera nella tornata di ieri, dopo discussione a cui presero ancora parte i deputati Carutti, Mellana, Massari, Minghetti, Ferrari, Macchi, il Ministro degli Affari Esteri e il Ministro delle Finanze, approvò il bilancio definitivo di questo dicastero per l'anno corrente; e diede luogo ad una interrogazione del deputato De Donno riguardo alla costruzione di due tronchi di ferrovia da Taranto a Brindisi e da Zollino a Gallipoli; e ad un'altra interrogazione del deputato Bonghi rispetto al sussidio chiesto dal Consorzio della provincia di Capitanata per la ferrovia da Manfredonia a Lucera. Ad esse rispose il Ministro dei Lavori Pubblici con alcuni schiarimenti e dichiarazioni.

AMMINISTRAZIONE DEL LOTTO PUBBLICO.

DIREZIONE CENTRALE DI ROMA.

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 22 maggio 1872 alla nomina di ricevitore del lotto al Banco num. 74, nel comune di Campagnano, provincia di Roma, coll'aggio medio annuale di lire 296 40.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta da bollo, corredata dei documenti comprovanti i requisiti voluti dall'art. 135 del regolamento approvato con Regio decreto 24 giugno 1870, N° 5736, nonchè i titoli di pensione o servizio accennati nel successivo articolo 136, qualora ne fossero provvisti.

Nell'istanza sarà dichiarato di uniformarsi

alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Roma, addì 27 aprile 1872.

Il Direttore Centrale
M. Contarini.

Dispacci elettrici privati

(AGENZIA STEFANI)

New-York, 14.

Oro 114 1/8.

Madrid, 14.

Il maresciallo Serrano partì da Vergara per Bilbao, ove entrerà probabilmente domani.

Copenaghen, 14.

Nella città di Husarik (?), sulla costa Nord-Est dell'Islanda, ebbe luogo alla metà di aprile un terremoto che distrusse 20 case. Non si hanno a deplorare vittime.

Costantinopoli, 14.

È arrivata da Diarbekir una reliquia di Maometto, consistente in un sandalo di legno e fu ricevuta con grande solennità.

I notabili armeni di rito cattolico furono avvertiti che la Porta non riconosce monsignor Hassoum e li autorizza ad eleggersi un nuovo Patriarca.

Ebbe luogo una rivista di truppe in onore dell'Arciduca Carlo Luigi, il quale parte per Atene.

Madrid, 14.

Una piccola banda comparve nell'Estremadura e ruppe il telegrafo. Le truppe la inseguono attivamente.

Madrid, 14.

Seduta del Congresso. — Laffitte presentò una interpellanza sulle pretese illegalità commesse nella elezione di Siviglia.

Madrid, 14 (sera).

Il *Diario del Pueblo* annunzia la comparsa nella provincia di Toledo di una banda composta di 500 uomini secondo alcuni, e secondo altri, di soli 60. Tre compagnie di fanteria partirono da Madrid per Toledo.

New-York, 15.

La Commissione del Senato per gli affari esteri è favorevole alla ratifica dell'articolo suppletorio proposto dall'Inghilterra.

I corrispondenti del *Times* e del *World* a Washington parlano di una probabile coalizione fra i democratici e i repubblicani, avversari di Grant, contro la ratifica di quell'articolo, ma si crede generalmente che l'articolo sarà ratificato.

Greely si ritira dall'amministrazione del giornale *La Tribuna* durante la campagna elettorale.

Berlino, 15.

La *Corrispondenza Provinciale*, parlando della condotta del vescovo di Ermeland, dimostra che egli ha fatto prevalere i precetti della Chiesa contro le leggi dello Stato, e che ha agito in contraddizione al giuramento episcopale prestato al suo Re. La *Corrispondenza* dice che il governo si vede dunque obbligato a difendere energicamente i diritti e la sovranità dello Stato.

Borsa di Parigi — 15 *maggio*.

	14	15
Rendita francese 3 0/0	54 77	54 75
Rendita francese 5 0/0	87 77	87 72
Rendita italiana 5 0/0	68 20	68 17
Consolidato inglese	93 3/16	93 1/8
Ferrovie Lombardo-Venete	440 —	438 —
Obbligazioni Lombardo-Venete	258 —	257 50
Ferrovie Romane	120 —	120 —
Obbligazioni Romane	182 25	182 —
Obbligaz. Ferr. Vitt. Em. 1863	198 25	198 50
Obbligaz. Ferrovie Meridionali	207 50	207 75
Cambio sull'Italia	7 —	7 —
Obbligaz. della Regia Tabacchi	482 50	480 —
Azioni id. id.	702 —	702 50
Londra, a vista	25 43	25 40
Aggio dell'oro per mille	— —	— —
Banca franco-italiana	— —	— —

Borsa di Londra — 15 *maggio*.

	14	15
Consolidato inglese	93 1/8	93 1/4
Rendita italiana	67 3/8	67 1/2
Turco	53 1/8	53 1/4
Spagnuolo	30 1/8	30 1/2

Borsa di Berlino — 15 *maggio*.

	14	15
Austriache	215 1/4	214 1/4
Lombarde	117 1/4	116 3/4
Mobiliare	195 1/4	194 1/4
Rendita italiana	66 3/4	66 1/2
Banca franco-italiana	— —	— —
Tabacchi	—	— —

Borsa di Vienna — 15 *maggio*.

	14	15
Mobiliare	327 25	326 —
Lombarde	196 80	196 50
Austriache	362 —	— —
Banca Nazionale	831 —	827 —
Napoleoni d'oro	8 98 1/2	9 98
Cambio su Londra	113 10	113 —
Rendita austriaca	71 75	71 60

Chiusura della Borsa di Firenze — 16 *maggio*.

	15	16
Rendita 5 0/0	73 66 1/2	73 63 1/2
Napoleoni d'oro	21 54	21 58
Londra 3 mesi	27 10	27 08
Francia, a vista	107 87	107 87
Prestito Nazionale	82 35	82 35
Azioni Tabacchi (fine corrente)	746 —	746 —
Obbligazioni Tabacchi	519 50	520 —
Azioni della Banca Nazionale	— —	— —
Ferrovie Meridionali	474 —	473 —
Obbligazioni id.	222 1/2	224 50
Buoni Meridionali	540 —	540 —
Obbligazioni Ecclesiastiche	— —	— —
Banca Toscana	1784 —	1730 —

Tendenza incerta.

MINISTERO DELLA MARINA.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Firenze, 15 maggio 1872 (ore 16 17).

Il cielo è nuvoloso soltanto in alcuni paesi del centro della penisola e della Sicilia. Il mare è generalmente calmo; è agitato a Brindisi. Il barometro è salito di qualche millimetro nell'ovest e nel nord-ovest d'Italia; è quasi fermo altrove. Dominano venti fra nord-est e nord-ovest. Questi ultimi sono alquanto forti in qualche stazione. Il tempo generalmente bello.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

Addì 15 *maggio* 1872.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	*Osservazioni diverse*
Barometro	764 8	764 6	764 3	764 8	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente)
Termometro esterno (centigrado)	15 7	23 2	21 7	15 2	Termometro
Umidità relativa	72	52	48	87	
Umidità assoluta	9 52	10 94	9 19	11 18	Massimo = 23 6 C. = 18 9 R.
Anemoscopio	NO. 0	SO. 3	O. 15	S. 0	Minimo = 12 0 C. = 9 6 R.
Stato del cielo	10. bello, veli al Nord	10. bello	10. belliss.	10. bello	

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI ROMA

del dì 16 *maggio* 1872.

CAMBI	Giorni	LETTERA	DENARO	VALORI	GODIMENTO	VALORE NOMINALE	CONTANTI
Genova	30	— —	— —	Rendita Italiana 5 0/0	1 genn. 72	— —	73 62 1/2
Napoli	30		— —	Prestito Nazionale	1 aprile 72	— —	82 45
Livorno	30	— —	— —	Detto piccoli pezzi	1 aprile 72	— —	82 40
Firenze	30		— —	Obbligaz. Beni Eccles. 5 0/0	»	— —	— —
Venezia	30	99 60	— —	Certificati sul Tesoro 5 0/0	»	537 50	506 —
Milano	30	— —	— —	Detti Emissione 1860-64	1 aprile 72	— —	71 85
Ancona	30	— —	— —	Prestito Romano, Blount	»	— —	70 05
Bologna	30	— —	— —	Detto Rothschild	1 dicem. 71	— —	72 70
Parigi	90	— —	— —	Banca Nazionale Italiana	1 genn. 72	1000 —	2855 —
Marsiglia	90	106 62	106 12	Banca Nazionale Toscana	»	1000 —	— —
Lione	90	— —	— —	Banca Romana		1000 —	1690 —
Londra	90	27 07	26 97	Banca Generale		500 —	562 25
Augusta	90	— —	— —	Banca Italo-Germanica		500 —	609 —
Vienna	90	— —	— —	Azioni Tabacchi		500 —	— —
Trieste	90			Obbligazioni dette 6 0/0		500 —	527 —
		Oro, pezzi da 20 fr.		Strade Ferrate Romane	1 luglio 1866	500 —	124 —
			— —	Obbligazioni dette	1 genn. 72	500 —	202 —
				Strade Ferrate Meridionali	1 genn. 72	500 —	— —
				Buoni Meridionali 6 0/0 (oro)		500 —	— —
				Società Rom. delle Miniere di ferro		537 50	— —
				Società Anglo-Romana per l'illuminazione a Gas	1 genn. 72	500 —	725 —
				Titoli provvisorii del Gas	1 genn. 72	500 —	726 —
				Gas di Civitavecchia	»	500 —	890 —
				Pio Ostiense	»	430 —	109 —
				Credito Immobiliare	»	500 —	515 —
				Compagnia Fondiaria Italiana		250 —	220 —

Visto — *Il Deputato di Borsa*: Giuseppe Bisacci.

Segue ELENCO N. 177 *delle pensioni liquidate dalla Corte dei conti del Regno a favore d'impiegati civili e militari e loro famiglie.*

N° d'ordine	COGNOME E NOME	DATA E LUOGO DELLA NASCITA	QUALITÀ	LEGGE APPLICATA	DATA DEL DECRETO di liquidazione	PENSIONE MONTARE	PENSIONE DECORRENZA	OSSERVAZIONI
111	Benetti Vincenzo Sebastiano	3 giugno 1820 — Genova	marinaro di 3ª classe nella prima divisione del corpo R. equipaggi	20 giug. 1851 e 26 marzo 1865	7 settembre 1870	465 »	10 agosto 1870	a vita.
112	Gasco Carlo	26 aprile 1828 — Savigliano	già capitano nello stato maggiore delle piazze collocato a riposo col grado di maggiore	27 giugno 1850 e 7 febb. 1865	id.	1723 25	id.	id.
113	Della Valle Luigi	5 aprile 1848 — Alciò	già carabiniere a piedi	id.	id.	360 »	18 id.	id.
114	Gizio Pasquale	20 aprile 1813 — Palermo	commesso di 2ª classe in disponibilità dell'amministrazione del lotto	14 aprile 1864	id.	1440 »	1 luglio 1870	id.
115	Gatti Mª Maddalena	— Magliano (Alba)	vedova di Antonio comm. Rabbini già consigliere alla Corte dei conti	id.	id.	11111 »	—	per una sola volta.
116	Paterno Marianna	22 ottobre 1834 — Palermo	vedova di Valardi Gioacchino già sottotenente nella R. Casa di Napoli	27 giugno 1850 e 7 febb. 1865	id.	346 66	20 giugno 1870	durante vedovanza.
117	Giustina Elisabetta Teresa Francesca	29 ottobre 1803 — Padova	vedova di Donzelle Carlo già dispensiere delle privative, pensionato	Direttive austriache	id.	548 67	25 maggio 1870	id.
118	Sivieri Giuseppe	29 settembre 1812 — Pisa	già usciere capo della prefettura di Pisa	14 aprile 1864	id.	800 »	1 luglio 1870	a vita.
119	Longhi Giuseppe	10 marzo 1819 — Sala Baganza	già spazzino della tenuta demaniale di Sala Baganza e Collecchio	id.	id.	618 »	1 giugno 1870	id.
120	Sandri dott. Alessandro	3 ottobre 1836 — Verolavecchia	già delegato di sicurezza pubblica	id.	id.	1416 »	—	per una volta sola.
121	Giussani Carolina	12 dicembre 1837 — Milano	vedova di Trombetta Gennaro già consigliere di Corte d'appello	id.	id.	833 »	26 febbraio 1870	durante vedovanza.
122	Rapici barone Giuseppe	20 gennaio 1809 — Messina	già sottosegr. di 1ª classe nell'amm. provinciale	id.	id.	1126 »	1 agosto 1869	a vita.
123	Salomè Cristina Caterina Emilia	2 giugno 1842 — Caserta	ved. del 1º sergente del 4º regg. svizzero Noz o Notz Giovanni Samuele, pensionato	Capitolazione del 4º regg. Svizzero ed il decreto Borbonico 28 luglio 1858	id.	169 46	21 maggio 1869	durante vedovanza.
124	Meucci Ferdinando	31 maggio 1812 — Arezzo	già usciere di pretura	Reg. Toscano 22 nov. 1849	id.	655 20	1 agosto 1870	a vita.
125	Pizzeghelli Teresa	20 dicembre 1799 — Verona	vedova di Windt Francesco già chirurgo maggiore dello esercito austriaco pensionato	Massime fondam. pel trattamento dei militari austriaci	id.	518 51 / 259 26	1 gennaio 1870	durante vedovanza. / trimestre funerario - per una sola volta.
126	Dallari G. Paolo	30 giugno 1826 — Saperolo	già luogotenente nello stato maggiore delle piazze	27 giugno 1850 e 7 febb. 1865	id.	1125 »	1 agosto 1870	a vita.
127	De Bianchi Luigi	23 aprile 1821 — Bari	già sottosegretario di 1ª classe di prefettura	14 aprile 1864	8 id.	2250 »	—	per una volta sola.
128	Jovinè o Jovene Rosario	17 luglio 1806 — Napoli	commesso di 2ª classe nel lotto pubblico di Napoli	id.	id.	1440 »	1 luglio 1870	a vita.
129	Bosio Benedetto	16 aprile 1793 — Savigliano	già sottocapo guardiano di 2ª classe delle case di pena	id.	id.	499 »	id.	id.
130	De Luca Chiara Stella	2 aprile 1821 — Ponticelli	ved. di Micillo Domenico già guardiano di 1ª classe presso i bagni penali	id.	id.	150 »	15 aprile 1870	durante vedovanza.
131	Morin Cesare	14 marzo 1822 — Genova	già sottocommissario di marina di 1ª classe	20 giug. 1851 e 26 marzo 1865	id.	1709 99	1 maggio 1870	a vita.
132	Desideri Francesco	26 ottobre 1802 — Lucca	già ing. di 1ª classe nel corpo R. del Genio civile	14 aprile 1864	id.	2380 »	1 marzo 1870	id.
133	Messana Nicolò	6 ottobre 1818 — Partinico	già sottoispettore dell'abolito macino di Sicilia	id.	id.	1615 »	—	per una volta sola.
134	Onions Anna o Hannah	22 novembre 1803 — Inghilterra	ved. del 1º capo macchinista nella R. marina Miller Giacomo, pensionato	20 giug. 1851 e 26 marzo 1865	10 id.	458 33	26 maggio 1870	durante vedovanza.
135	Bario Filiberto	17 aprile 1819 — Arignano	già portalettere di 1ª classe nell'amm. delle poste	14 aprile 1864	id.	575 »	1 id.	a vita.
136	Cianchi Santa	20 dicembre 1823 — Empoli	sergente nei veterani	27 giugno 1850 e 7 febb. 1865	id.	485 »	16 agosto 1870	id.
137	Suardi Geltrude	25 settembre 1850 — Ancona	orfani di Vincenzo già padrone di battello al servizio del porto di Ancona e di Mª Giulietta, premorta	1 maggio 1828 e 28 giug. 1843	id.	99 48	20 novemb. 1858	durante la minore età pel maschio, e lo stato nubile per la femmina.
	Id. Sebastiano	26 febbraio 1854 — Id.						
138	Carrito Biagio	26 aprile 1819 — Casamicciola	2º nocchiere guardiano nel corpo Reale equipaggi	20 giugno 1851	id.	480 »	1 luglio 1870	a vita.
139	Petrungaro Raffaele	25 marzo 1813 — Dipignano	guardia doganale scelta di terra	13 maggio 1862	id.	540 »	1 febbraio 1870	id.
140	De Simone Antonio	14 luglio 1815 — Napoli	commesso di 5ª classe nell'amm. del lotto	14 aprile 1864	id.	924 »	1 luglio 1870	id.
141	Lombardi Eulalia	15 gennaio 1854 — Ancona	orfane nubili di Emidio già marinaro di 1ª cl. presso la capitaneria di porto di Ancona, e di Benedetta Gregori, premorta	1 magg. 1828 e 28 giug. 1843	id.	44 68	29 maggio 1870	durante lo stato nubile, e da continuare nella stessa misura anche quando una sola di esse rimanesse a fruirne.
	Id. Augusta	15 marzo 1856 — Ancona						
142	Abbate Rocco	8 gennaio 1811 — Mercurago	già commesso doganale di 3ª classe	14 aprile 1864	id.	800 »	1 aprile 1870	a vita.
143	Lorenzi Amalia	10 febbraio 1798 — Firenze	vedova di Pietro dott. Bartoli già medico condotto del comune di Grosseto e di quel Regio Ospedale, pensionato	Reg. Toscano 22 nov. 1849	id.	308 »	17 febbraio 1870	durante vedovanza. Da ripartirsi: a carico dello Stato lire 238 84; a carico dell'Ospedale di Grosseto 69 16, salvo alla vedova ogni altro suo diritto, se le competa, verso il comune di Grosseto.
144	Giannini Augusto	28 ottobre 1816 — Pisa	già ufficiale alle scritture di 3ª classe reggente nelle dogane	id.	id.	1188 60	1 agosto 1870	a vita.
145	Querciòli Giuseppa	10 novembre 1810 — Id.	ved. di Bicci Vincenzo già aggregato alla Direzione generale del lotto, pensionato	id.	id.	595 »	4 id.	durante vedovanza.
146	Ercole Pietro	7 gennaio 1860 — Piacenza	orfani di Francesco già conservatore delle ipoteche, e della pensionata Molinelli Teresa	Parmense 2 luglio 1822	id.	219 17	22 luglio 1870	fino al compimento del 18° anno di età.
	Id. Elisabetta	10 maggio 1862 Id.				219 17	id.	
	Id. Maria	8 agosto 1866 — Parma				219 17	id.	
	Id. Francesco	17 marzo 1868 — Piacenza				219 17	id.	
147	Baistrocchi Caterina	17 dicembre 1794 — Parma	ved. di Romanini Antonio già segret. di giudicatura	id.	id.	175 17	17 maggio 1870	durante vedovanza.
148	Bosco Assunta Concetta	6 ottobre 1835 — Napoli	ved. di Mauro Alfonso già guardia doganale comune di terra	13 maggio 1862	id.	165 »	5 gennaio 1870	id.
149	Gallegra od Errera Pasquale	4 febbraio 1814 — Palermo	già commesso di 1ª classe nell'amm. del lotto	14 aprile 1864	id.	1600 »	1 luglio 1870	a vita.
150	Cavallaro Giuseppe	22 settembre 1808 — Id.	id.	id.	id.	1600 »	id.	id.
151	Consiglio Giuseppe	12 febbraio 1800 — Napoli	già commesso nell'amm. del lotto	id.	id.	1244 »	id.	id.
152	Giuliano Gaetano	2 agosto 1809 — Id.	id.	id.	id.	1440 »	id.	id.
153	Batalà Gennaro	27 agosto 1807 — Id.	già capezzione id.	id.	id.	2244 »	id.	id.
154	Reggiani Luciano	10 ottobre 1826 — Nonantola	già capitano nell'arma di fant. rivocato dall'impiego	27 giugno 1850 e 7 febb. 1865	id.	1284 92	28 id.	id.
155	Campaiola Pasquale	21 dicembre 1825 — Napoli	già guardarme nello stato maggiore delle piazze	id.	id.	784 »	1 agosto 1870	id.
156	D'Antonio Raffaele	9 novembre 1808 Id.	già commesso nell'amm. del lotto	14 aprile 1864	11 id.	1120 »	1 luglio 1870	id.
157	Siddi Agostina	14 novembre 1800 — Cagliari	vedova del soldato a riposo Giuseppe Fois	27 giugno 1850, e l'articolo 31 della legge 14 apr. 1864	id.	55 »	1 febbraio 1869	durante vedovanza.
158	Patorno Filippo	6 agosto 1819 — Palermo	già commesso di 3ª classe nell'amm. del lotto	14 aprile 1864	id.	1240 »	1 luglio 1870	a vita.
159	Bellani Vincenzo	15 febbraio 1820 — Milano	già ragioniere di 2ª cl. nell'Intendenza di Macerata	id.	id.	1691 »	id.	id.
160	Bonivento Mª Carolina Teresa	8 settembre 1826 — Chioggia	ved. di Scarpa Nicolò già ufficiale doganale di 4ª cl.	Direttive austriache	id.	432 10	10 id.	id.
161	Petrosino Mª Caterina	9 ottobre 1808 — Montesano	ved. del guardarme Buttafuoco Pietro Paolo	27 giugno 1850 e 7 febb. 1865	id.	255 33	2 id.	durante vedovanza.
162	Gola Evasio	9 marzo 1857 — Vigevano	orfano di Carlo già commesso delle poste, e di Parziani Giulia, pensionata	R. Brevetto 21 febb. 1835	id.	562 50	12 id.	fino al raggiungimento dell'età maggiore.
163	Esposito Mª Luigia	19 novembre 1820 — Napoli	orfana di Angelo già marinaro, e di Romano Anna, pensionata	Dec. Borb. 8 maggio 1816	id.	45 90	8 aprile 1870	durante lo stato nubile, e maritandosi le sarà pagata un'annata di pensione.
164	Ferraggia Giuseppa	31 luglio 1824 — Palermo	orfana di 1° letto di Maurizio già commesso doganale, e della fu Nunzia Lo Bianco	Dec. Borb. 25 gennaio 1823 e l'art. 31 della legge 14 aprile 1864	id.	68 75	1 luglio 1870	id.
165	Serani Caterina	23 novembre 1798 — Forlì	ved. la prima, figlia l'altra di Pietro già carabiniere pontificio, pensionato	30 gennaio 1822	id.	32 50	7 id.	durante vedovanza.
	Brunini Marianna	6 marzo 1840 — Id.				32 50	id.	durante lo stato nubile.
166	Segatti Regina	8 ottobre 1812 — Udine	ved. di Michelon Francesco ufficiale doganale di 3ª cl.	Direttive austriache	id.	518 51	24 marzo 1870	durante vedovanza.

(*Continua*)

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROV. DI NAPOLI

Avviso d'Asta.

Si fa noto al pubblico che l'Intendenza suddetta ai termini del regolamento di contabilità generale procederà in danno dei signori Stragazzi cav. Luigi e Biangard Carlo, anteriori aggiudicatarii inadempienti, il giorno 31 maggio 1872, alle ore 12 meridiane, nel locale di sua residenza, sito nell'edifizio di S. Giacomo, innanzi al signor intendente alla subasta col metodo delle offerte segrete per l'affitto del Regio Teatro Mercadante, già Teatro del Fondo, in base alle condizioni contenute nel capitolato qui appresso trascritte.

Per essere ammesso alla detta subasta dovrà depositarsi come garanzia provvisoria la somma di lire diecimila in cartelle al portatore del Debito Pubblico, da calcolarsi al corso di Borsa del precedente giorno 30 maggio detto o in biglietti della Banca Nazionale, presso la Tesoreria.

La scheda contenente il prezzo regolatore dell'asta trovasi depositata presso il signor intendente.

Ogni offerta dovrà essere redatta su carta bollata di 50 centesimi, e chiusa con plicco suggellato.

Facendosi luogo all'aggiudicazione si pubblicherà il corrispondente avviso per avere offerte in grado di ventesimo.

Non si ammettono offerte per persona da dichiarare.

Progetto di capitolato per l'affitto del Real Teatro Mercadante già Teatro del Fondo con alcuni locali annessi.

Art. 1. L'affitto del R. Teatro Mercadante già Teatro del Fondo comincerà col primo giorno di Quaresima 1873 e durerà a tutto l'ultimo giorno di Carnevale del 1878.

Oltre il locale del teatro e quelli annessi al palcoscenico per uso degli artisti verranno consegnati all'Impresa i seguenti:

1° Sala da caffè con dietrobottega;

2° Appartamento di sei membri al 1° piano, che era già occupato dalla sciolta Soprintendenza per uso dell'Amministrazione del teatro;

3° Appartamento di nove stanze e terrazza sul teatro abitato una volta dal signor Guglielmo Russo impiegato della sciolta Soprintendenza, per uso di abitazione dell'impresario;

4° Appartamento al 1° piano a sinistra di sei membri con terrazza una volta occupato dal signor Vincenzo Brignoli, segretario della disciolta Soprintendenza, per uso di guardaroba, attrezzeria ed armeria.

Art. 2. Il teatro verrà consegnato all'Impresa con tutti gli oggetti di pertinenza del Governo, di cui si farà analogo dettagliato verbale, e questi dovranno essere a suo tempo restituiti, come appresso si dirà.

Art. 3. L'impresario sarà obbligato a sostenere a proprie spese la manutenzione di tutti gli anzidetti oggetti e locali. Quanto alle riparazioni delle fabbriche spetteranno all'Impresa quelle che ai termini di legge sono a carico del conduttore.

Resta del pari obbligata l'Impresa a mantenere la più esatta nettezza, decenza e proprietà, tanto nell'interno quanto nell'esterno del teatro e dei locali annessi.

Art. 4. Resta proibito assolutamente all'Impresa l'uso dei teloni, cieli d'aria, e qualsivoglia altro sfondo in carta.

Art. 5. L'Impresa sarà responsabile di qualunque danno che per sua colpa o per suo fatto possa essere arrecato al teatro ed agli oggetti allo stesso inerenti ed annessi di proprietà del Governo.

Nel mese successivo alla data dell'approvazione del contratto, l'Impresa dovrà assicurare il teatro ed annessi dall'incendio a sue spese per tutta la durata dell'affitto, mediante regolare contratto con una compagnia nazionale od estera, i cui statuti sieno stati regolarmente approvati.

Art. 6. Sarà in facoltà dell'Amministrazione demaniale di far verificare in ogni tempo che le piaccia gli oggetti ed i locali consegnati per assicurarsi che essi sieno tenuti in buon conto.

Art. 7. L'Impresa dovrà, finito lo affitto, restituire ogni cosa in buono stato, tenuto però calcolo del regolare consumo prodotto dall'uso.

Trovandosi qualche oggetto mancante, o degradato oltre il consumo naturale, dovrà venire dall'Impresa surrogato o pagato.

Il deperimento dipendente dall'uso regolare, e così pure il compenso dovuto per gli oggetti mancanti, o per quelli deperiti in modo non giustificabile dall'uso regolare, sarà riconosciuto da periti eletti di comune accordo colle parti, ed in caso di discrepanza tra di loro, da un terzo da eligersi dal signor presidente della Corte di Appello di Napoli. Al giudizio di questo terzo perito dovranno le parti uniformarsi.

Art. 8. L'Impresa non potrà valersi degli oggetti di proprietà del Governo destinato all'uso del R. teatro suddetto per qualsivoglia altro teatro di Napoli o fuori, nè in generale per qualsivoglia altro uso fuori di quello a cui sono attualmente destinati.

Art. 9. L'Impresa per l'edifizio del teatro e pei locali annessi non sarà tenuta al pagamento della contribuzione fondiaria o imposta sopra i fabbricati.

Art. 10. Qualora le riparazioni a carico del conduttore non venissero eseguite nel corso di un mese sotto la direzione dell'ufficio tecnico del genio civile, incaricato del servizio dei Regi teatri, saranno eseguiti dall'ufficio stesso interamente a danno e spese di essa Impresa.

Art. 11. Dovrà l'Impresa conservare nell'esercizio dei rispettivi dritti e funzioni oltre l'invigilatore delle scene tutti gli impiegati al servizio del teatro di nomina del Governo, quali sono notati nell'elenco alligato in fine al presente capitolato, e pagare loro quello stipendio e mercede di che finora hanno goduto.

L'Impresa potrà altresì nominare custodi, sottocustodi, portinai di sua fiducia, dopo averne ricevuta l'approvazione dall'Amministrazione demaniale e dalla prefettura.

Ogni altro personale, oltre questo, sarà di piena ed esclusiva scelta dell'Impresa.

Art. 12. L'annuo canone d'affitto che risulterà dall'incanto sarà pagato di mese in mese a dodicesimi anticipati, a cominciare dal primo giorno dell'affitto fino al termine, con dichiarazione che mancando l'Impresa al pagamento di una rata mensuale, nella scadenza di sopra fissata, rimane in facoltà dell'Amministrazione demaniale di procedere alla risoluzione del contratto senza che l'Impresa possa essere ammessa al beneficio della purgazione di mora, al quale espressamente rinunzia.

Art. 13. L'Impresa resta obbligata di pagare il solito spesato serale al personale de' subalterni compreso il loro capo, e non potrà sospendere questo pagamento anche quando avesse dei motivi e doglianze contro di quelli, senza prima averne ottenuto il permesso dalla prefettura.

Art. 14. L'Impresa potrà dare spettacoli di prosa italiana o francese con compagnie di prim'ordine il cui programma di rappresentazioni e di appalto dovrà essere per ogni corso di recita preventivamente approvato dalla prefettura.

Potrà dare inoltre spettacoli di musica, di ballo o di altro genere, sempre corrispondenti all'ordine del teatro, previo l'assentimento della prefettura, che in tal caso sarà necessario non solo al prospetto di spettacoli e di appalti, ma puranche al cartello di ciascuna rappresentazione.

Art. 15. L'Impresa ha la facoltà di fissare e mutare i prezzi di platea e dei palchi a seconda che reputerà conveniente, mettendo, ove il creda, anche il biglietto di porta unica.

Art. 16. L'Impresa darà due serate in ciascun anno:

La prima a totale beneficio della Cassa dei professori giubilati dei Reali teatri; e la seconda a totale beneficio della Pubblica Beneficenza. Lo introito totale di queste due serate, detratto solamente il solito spesato serale, andrà alla rispettiva destinazione. In queste due sere la scelta dello spettacolo è devoluta alla Regia Prefettura.

Art. 17. L'Impresa si obbliga di riserbare nel teatro in ogni spettacolo sia ordinario che straordinario, serale o diurno, con abbonamento o senza, i seguenti palchi e sedie per l'uso qui apresso indicato, e ciò gratuitamente, senza compenso alcuno.

Palchi.

1ª Fila lettera B. Per la Prefettura surrogata temporaneamente alla sciolta Commissione amministrativa dei Reali teatri.

1ª Fila num. 12. Per l'Autorità di pubblica sicurezza.

2ª Fila lettera A. Per l'Intendenza di finanza.

Detta num. 14, 15, 16, 17 e lettera B. Per S. M. il Re e la Real Famiglia.

Detta num. 9. Pel prefetto della provincia.

Platea.

Una sedia pel comandante la forza di servizio nel teatro.

Una sedia-poltrona a disposizione dell'ufficio del Genio civile pei fabbricati demaniali.

Una sedia per l'archivista del R. Collegio di musica, per il caso che vi sia spettacolo mensile, rimanendo fermo in tal caso anche l'obbligo di dare quattro volte al mese un palco in quarta fila agli alunni del detto Collegio.

Art. 18. L'Impresa non potrà pretendere compenso alcuno nel caso che per pubblica calamità, guerra o altro, tenga chiuso il teatro.

Art. 19. Niuna indennità potrà pretendere l'Impresa stessa per qualunque perdita potesse provare durante la sua gestione.

Art. 20. L'Impresa non potrà dare ai locali assegnati una destinazione diversa, ancorchè provvisoria, da quella che hanno presentemente, senza una preventiva espressa autorizzazione della Regia Prefettura e della Intendenza di finanza.

Art. 21. L'Impresa sarà responsabile pel fatto de' suoi impiegati e subalterni; ed indipendentemente dalla penalità in cui questi fossero incorsi per mancanza ai propri doveri.

Art. 22. L'impresario dovrà uniformarsi al regolamento dei R. teatri, decretato dal signor prefetto della provincia a dì 15 ottobre 1865, di cui si unisce copia, e dovrà pure farlo conoscere agli altri impiegati, ed in generale al personale tutto del teatro, perchè vi si uniformino del pari.

Art. 23. Per l'osservanza di tutti gli obblighi del presente contratto, l'impresario dovrà dare entro dieci giorni dalla definitiva aggiudicazione una duplice cauzione, l'una mediante vincolo di rendita inscritta sul Debito Pubblico del Regno, calcolata al valore di Borsa equivalente all'ammontare di un'annata di fitto, l'altra mediante deposito di lire 500 in moneta legale alla Cassa dei depositi e prestiti.

Parimenti entro dieci giorni dalla detta aggiudicazione l'impresario dovrà prestarsi alla stipulazione del contratto con regolare atto pubblico.

In caso d'inadempimento di questi obblighi sarà in facoltà della pubblica Amministrazione di appropriarsi in via di convenzionale penalità il deposito fatto all'atto di asta, dichiarare nulla la seguita aggiudicazione e di procedere ad un nuovo incanto per conto ed a rischio e pericolo dell'aggiudicatario.

Art. 24. La contravvenzione ad alcuno dei sopraddetti obblighi darà dritto senza altro alla pubblica Amministrazione di rivalersi sulla cauzione nella misura che sarà necessaria a tenere indenne le ragioni del Governo.

Art. 25. L'impresario consente fin da ora che l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti sulle istanze della Regia Prefettura converta e ceda a beneficio della Cassa dei professori giubilati, e per quanto è detto nel regolamento di sopra citato, la somma come sopra depositata in garentia delle multe fino alla concorrenza delle somme in cui saranno state amministrativamente stabilite e valutate. In tal caso sarà inoltre l'impresario tenuto di reintegrare nel più breve termine il soprascritto deposito di lire 500.

Art. 26. Qualora dall'Impresa non si proseguisse nello affitto, o pure per una colpa o fatto fosse risoluto il contratto, potrà il Governo, senza necessità di atto qualunque e di pieno dritto, far sua la cauzione del deposito di che sopra, a titolo di danni così liquidati, ove però il Governo stesso non preferisse di liquidare i medesimi danni in quella maggior somma che di ragione.

Art. 27. L'impresario, per gli obblighi derivanti dal presente foglio, elige il suo domicilio in Napoli nel Real Teatro suddetto.

Art. 28. Le spese dell'asta, della formale scrittura di contratto, della sua registrazione, spese di segreteria, giusta la legge 20 luglio 1868, e necessarie copie, della consegna e riconsegna, saranno a carico dell'affittuario.

Art. 29. Il contratto non sarà obbligatorio per la pubblica Amministrazione fino a che non sia rivestito dell'approvazione del Ministero.

PERSONALE DI NOMINA GOVERNATIVA

addetto al servizio del Real Teatro Mercadante.

		Mensile	*Spesato serale*
1	Custode	L. 34 „	L. „ „
1	Custode de' camerini	„ 25 50	„ „ „
2	Portinai	„ 38 25	„ „ „
3	Sediari a lire 25 50	„ 76 50	„ „ „
1	Invigilatore	„ 60 „	„ „ „
1	Portinaio-platea	„ 21 25	„ „ „
10	Palchettari a cent. 42 ognuno	„ „ „	„ 4 20
1	Usciere al palco Commissione	„ „ „	„ „ 85
1	Capo-subalterni	„ „ „	„ 1 75
		L. 255 50	L. 6 80

Napoli, 7 maggio 1872.

2260 — *Il Segretario:* PICCIRILLI.

Regia Prefettura di Roma

NOTIFICAZIONE.

Il signor Galli Giovanni, rappresentante la Società Forni Hoffman, ha presentata domanda al Ministero per ottenere la concessione di estrarre acqua dal fiume Tevere in servizio del cantiere per la fabbricazione di materiali laterizii che si propone di costruire in Roma nella località denominata *Prati di Castello.*

A sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento, approvato con Regio decreto 8 settembre 1867, n. 3952, per la derivazione delle acque pubbliche, sono invitati coloro che possono averne interesse a presentarsi avanti quest'ufficio di prefettura per prendere cognizione dei relativi documenti e per dedurre in iscritto le eventuali loro osservazioni e ragioni.

Il termine per l'ispezione degli atti e per l'insinuazione dei reclami è statuito fin d'ora di giorni quindici decorrendi da quello in cui verrà inserita la presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno,* con avvertenza che otto giorni dopo, a cura dell'ufficio tecnico governativo, avrà luogo la visita della località, alla quale potranno pure intervenire le parti interessate che avessero prodotto le loro eccezioni alla domanda in discorso.

Roma, 10 maggio 1872.

2265 — *Per il Prefetto:* DE LORENZO.

Banco Unione.

Il Consiglio d'amministrazione del Banco Unione, nella sua tornata delli 26 corrente, ha deliberato che il versamento del **quinto decimo** di lire 25 per azione venga effettuato dal giorno 6 al giorno 11 prossimo venturo maggio, dalle ore 10 ant. alle 3 pomeridiane, nel locale provvisorio della Società, piazza Campetto, n. 7, terzo piano.

A norma dell'art. 17 dello statuto sociale i portatori delle azioni all'atto del versamento del **quinto decimo** riceveranno un titolo definitivo al portatore in sostituzione delle ricevute provvisorie, le quali dovranno perciò essere consegnate assieme all'importo del versamento.

Il ritardo del pagamento di detto versamento oltre il giorno perentorio qui sopra indicato farà decorrere di pieno diritto l'interesse del 7 per 100 annuo a carico dell'azionista ritardatario.

Spirato però un mese dal giorno dell'emissione, cioè a partire dal giorno 11 giugno p. v., la Società valendosi del diritto ad essa accordato dagli articoli 152, 153 e 154 del Codice di commercio, farà senz'altra formalità vendere le azioni per mezzo di un agente di cambio, a rischio e pericolo dell'azionista ritardatario, salvo a valersi contro il debitore di tutti i diritti dai succitati articoli enunciati.

Genova, 27 aprile 1872.

2249 — *L'Amministratore Delegato:* F. POZZONI.

R. TRIBUNALE CIVILE E CORREZIONALE DI VITERBO.

Avviso di vendita giudiziale.

In forza di ordinanza di mano Regia rilasciata dall'eccellentissimo signor presidente del tribunale civile di Viterbo li 25 marzo 1870, fu proceduto per parte della eccellentissima Commissione provinciale di Viterbo al pignoramento degli infrascritti stabili per la somma di lire mille seicento sessantasei e centesimi 18, come al verbale redatto dall'usciere Pietro Bianchini li 12 settembre 1870, trascritto nell'ufficio d'ipoteche in Viterbo li venti detto mese, e prodotto in questa cancelleria li 24 mese stesso, nel fascicolo iscritto in protocollo 1866, n. 466.

Si previene il pubblico, che nel giorno trentuno maggio 1872, alle ore 10 antimeridiane e seguenti, nella sala del palazzo comunale di Viterbo si procederà alla vendita dei seguenti stabili, posti nel territorio di Tessennano, cioè:

1° Dominio utile di tenuta denominata Macchione, consistente nel diritto di pascolo vernile dal 30 settembre al 3 marzo, restando il pascolo estivo dal 4 marzo al ventinove settembre in favore del popolo di Tessennano, segnato nella mappa censuaria di Tessennano coi numeri 727, 1229, sub 1, 1229, sub 2, 1222, rata, 1230, 1231, 1291, 1291 1/3, 1290, 1292, 1293, 1294, 1297, 1298, 1240, 1260, 1264, sub 1, 2, 1390, 1268, della complessiva estensione superficiale di decare 999 14, corrispondenti a romane rubbia 54 1, confinante detta tenuta coi beni della castellania di Cellere, del signor Boscaini, la strada, salvi, ecc., valutato dal perito signor Pietro Grispigni lire undicimila novecento cinque e cent. 35;

2° Dominio utile di altra tenuta detta Riserva, consistente nel diritto di pascolo come sopra, segnato nella detta mappa censuaria coi numeri 875, 879, 880, 116, sub 1, 2, 3, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, sub 1, 2, 3, 4, 5, 1125, 1128, sub 1, 2, 1129, 1130, 1131, sub 1, 2, 1132, 1133, 1134, sub 1, 2, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, sub 1, 2, 1142, sub 1, 2, 3, 1143, 1144, 1145, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, sub 1, 2, 3, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, sub 1, 2, 1184 e 1185, della complessiva estensione superficiale di decare 3156 80, confinante coi beni del signor marchese della Fargna, con quei del signor Giovanni Fabrizi, la strada, salvi, ecc., valutato dal suddetto perito Grispigni lire tredicimila ottocento undici.

I prezzi, sui quali si aprirà lo incanto, saran quelli come sopra rilevati dal perito anzidetto, come per la delibera, e per tutt'altro si eseguirà quanto viene disposto dai regolamenti e leggi in vigore, avvertendosi che la perizia suddetta registrata a Viterbo li 15 giugno 1871, è stata esibita in detto giorno in questa cancelleria.

Viterbo, dalla cancelleria del Regio tribunale, li 10 maggio 1872.

2275 — Il cancelliere RAVIGNANI.

REGIA PRETURA DI ROMA

TERZO MANDAMENTO.

Ad istanza di Alessandro Cicalè che elegge domicilio in Roma, via del Pellegrino, 96, io infrascritto usciere della suddetta pretura ho notificato a Rosa Salvatori e Teresa vedova Salvatori come madre tutrice e curatrice di detta Rosa, qualmente l'istante intende di riassumere conforme riassume la causa già introdotta avanti il cessato giusdicente Pizzi pel pagamento di lire 130, come negli atti, e l'ho citata a comparire avanti il Regio pretore del suddetto mandamento, nell'udienza di giovedì 23 maggio corrente, alle ore 10 antimeridiane, per sentirsi condannare al pagamento della suddetta somma in rimborso di altrettante pagate a Tommasi, ed ordinare l'esecuzione provvisoria della sentenza non ostante opposizione o appello e senza cauzione, colla condanna nelle spese.

Si offre in comunicazione il fascicolo di atti precedenti, lettera della citata, conto e dichiarazione di pagamento fatto da Cicalè a Tommasi, e deposizione di testimoni al rogito Monetti.

In fede, ecc.

2281 — ROSSINI GIUSEPPE, usciere.

DELIBERAZIONE. 2284

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Napoli ha resa la seguente deliberazione:

Il tribunale deliberando in camera di consiglio in seguito di rapporto del giudice delegato, ordina che la Direzione del Debito Pubblico del Regno tolga ogni vincolo d'inalienabilità ai certificati di rendita: uno di annue lire centoventi, sotto il numero centosettemila novecento quarantotto, e l'altro di annue lire trentacinque sotto il numero centocinquantamila trecento novantasette ed entrambi a favore di Valentino Filomena di Pasquale, sotto l'amministrazione di Pisano Raffaele, marito e legittimo amministratore, ed ordina che per mezzo del notajo signor Vincenzo Picarone si venda dai medesimi certificati tanta quantità di rendita per quanto corrisponda alla somma di lire mille cinquecento cinquanta.

Il notajo suddetto della resta del prezzo ricavato dalla detta rendita comprerà anche rendita iscritta sul Debito Pubblico del Regno a favore di Pisano Gaetano minore sotto l'amministrazione del padre Pisano Raffaele, e con la somma di lire mille cinquecento cinquanta soddisferà il debito contratto dai coniugi Filomena Valentino e Raffaele Pisano verso il signor Liborio Sciattone risultante dal biglietto ad ordine del quindici giugno mille ottocento settantuno ritirandone analoga quietanza.

Così deliberato dai signori cavaliere Francesco Santamaria consigliere di Corte d'appello, presidente del tribunale civile e correzionale di Napoli, marchese Carlo Brancia giudice col grado di vicepresidente, e Gaetano Rossi giudice, li ventisei febbraio mille ottocento settantadue. — F. Santamaria.

La presente pubblicazione si fa ai termini dell'articolo 89 del regolamento del Debito Pubblico, approvato con Regio decreto 8 ottobre 1870, n. 5942.

Per copia conforme al suo originale presso di me sistente.

Lì 13 maggio 1872.

Il notajo di Napoli VINCENZO M. PICARONE.

ESTRATTO DI DECRETO.

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli al seguito di domanda de' signori Gregorio, Antonietta e Rosa de Campora, unici figli ed eredi del defunto Agnello, con due deliberazioni de' 23 ottobre 1871 e 5 aprile 1872, ha ordinato alla Direzione del Gran Libro il tramutamento de' seguenti cinque certificati nominativi del consolidato italiano cinque per cento, cioè: il numero d'ordine 37176 e del registro di posizione 9173, annue lire settecento; numero 78352 e di posizione 21836, annue lire seicento settantacinque, ambo in testa Agnello de Campora fu Gregorio, ed il numero 51719 e di posizione 9969, annue lire cento settanta in testa Carolina Perrino.

Sieno tutti e tre tramutati in cartelle al portatore del medesimo consolidato cinque per cento, e consegnati al procuratore di essi signori de Campora, signor Antonio de Campora.

E gli altri due intestati pure al signor Agnello de Campora fu Gregorio, cioè: il num. 110604, e di posizione 13826, di annue lire quattrocento vincolato a favore del governo tanto per il signor Gaetano Caropreso, che per suo fratello Francesco, come percettore delle contribuzioni dirette del Quartiere Vicaria e l'altro num. 78354 e di posizione 21836, di annue lire centodieci, vincolato a favore del Banco di Napoli per cauzione dovuta da Mariano Aulisio fu Giovanni qual Libro Maggiore Apodissario del Banco San Giacomo sino alla concorrenza di lire cento sei e centesimi venticinque.

Sieno tramutati in due corrispondenti certificati nominativi in testa a Gregorio de Campora fu Agnello, coi medesimi vincoli in essi riportati.

Il presente avviso va fatto a norma delle leggi e regolamenti in vigore, e per tutti gli effetti giuridici.

Napoli, li 16 aprile 1872.

1859 — ANTONIO DE CAMPORA, proc.

DELIBERAZIONE. 2283

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Napoli ha resa la seguente deliberazione.

Il tribunale, udito il Pubblico Ministero nelle sue uniformi conclusioni, pronunziando in camera di consiglio sulla relazione del giudice delegato, ordina che della somma di annue lire ottantacinque di rendita iscritta cinque per cento, racchiusa nel certificato sotto il numero centoquarantatremila ottocentosettantanove intestata a Masecchio Carmine fu Giuseppe,

La Direzione del Gran Libro del Debito Pubblico intesti lire sessantacinque a favore di Giuseppe, Domenico, Camillo e Concetta Masecchio fu Carmine, e lire venti di rendita sieno intestate a favore della minore Maria Teresa Masecchio sotto l'amministrazione del tutore Domenico Masecchio.

Così deliberato dai signori cavaliere Nicola Palumbo giudice funzionante da vicepresidente, Giacomo Marini e Bernardo Marfella giudici, il dì ventidue aprile mille ottocentosettantadue (1872). — Nicola Palumbo.

La presente pubblicazione si fa ai termini dell'articolo 89 del regolamento del Debito Pubblico, approvato con Regio decreto 8 ottobre 1870, n. 5942.

Per copia conforme al suo originale presso di me sistente.

Lì 13 maggio 1872.

Il notajo di Napoli VINCENZO M. PICARONE.

DELIBERAZIONE. 2282

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Napoli ha resa la seguente deliberazione:

Il tribunale deliberando in camera di consiglio sulla relazione del giudice delegato, ed inteso il Pubblico Ministero ordina alla Direzione del Debito Pubblico Italiano di tramutare i due certificati l'uno dell'annua rendita di lire centodieci sotto il numero quarantanovemila novecento quarantanove, e l'altro di lire cinque sotto il numero settantaquattromila quattrocentonovantasette, ed entrambi in testa di Montefusco Carlo fu Biagio, e Montefusco Antonio, e Biagio di Carlo Vincolati per garenzia della reverenda Mensa arcivescovile di Napoli, in un sol certificato libero in testa a Biagio, ed Antonio Montefusco fu Carlo.

Così deliberato dai signori cavaliere Giuseppe Cangiano vicepresidente, Domenico Piscane e barone Antonio Poerio giudici il dì cinque aprile mille ottocento settantadue. — G. Cangiano.

La presente pubblicazione si fa ai termini dell'articolo 89 del regolamento del Debito Pubblico, approvato con R. decreto 8 ottobre 1872, n. 5942.

Pe copia conforme al suo originale presso di me sistente.

Lì 13 maggio 1872.

Il notajo di Napoli VINCENZO M. PICARONE.

DECRETO.

(3ª *pubblicazione*)

Il Regio tribunale civile e correzionale in Milano, sezione prima, riunito in camera di consiglio nelle persone delli signori:

Cav. dott. Carlo Longoni consigliere d'appello, presidente — Dott. Emilio Comolli, giudice — Dott. Lodovico Scrinzi, agg.° giud.;

Udita la relazione fatta dal giudice delegato, lette le conclusioni del Ministero Pubblico;

Visto che in atti è constatata la morte di Giuseppe Frova fu Giovanni, avvenuta in questa città il 1° dicembre 1870;

Visto risultare dalla dimessa copia autentica del testamento olografo in data 12 marzo predetto anno, ed atto di notorietà 18 gennaio 1871, eretto nella pretura del mandamento primo di Milano, che il Frova Giuseppe istituì erede universale d'ogni sostanza stabile e mobile la superstite moglie Bughi Teresa, e non avere lasciato altri aventi diritto alla di lui successione, nè altra disposizione di ultima volontà;

Visto il decreto 7 agosto 1871 rep. 4740 del Regio tribunale di commercio in Milano, da cui emerge che le tre cartelle del Debito Pubblico dello Stato per annue lire 1150, vennero depositate dal fu Giuseppe Frova a garanzia dell'offerta all'asta d'uno stabile di spettanza del concorso dell'oberato Enrico Dalmayda, e che ha autorizzata la Teresa Bughi ad esigere fino a disposizione in contrario dalla Cassa Depositi e Prestiti le rendite di cui alla polizza n. 1825.

Dichiara

Essere la ricorrente Teresa Bughi fu Gaetano, domiciliata in Milano, via Cusani, numero 18, l'unica erede del defunto di lei marito, ragioniere Giuseppe Frova ed autorizza l'Amministrazione della Cassa de' Depositi e dei Prestiti ad emettere al di lei nome, ed a di lei favore i relativi mandati, e pagarle fino a disposizione in contrario le semestrali rendite scadute al 1° gennaio, al 1° luglio dello scorso anno 1871 ed al 1° gennaio del corrente anno 1872, non che quelle che scaderanno successivamente sopra ciascuna delle tre cartelle al portatore tenute in Deposito dalla Cassa medesima come dalla polizza dell'anno 1865, n. 1825, cioè:

Sulla cartella numero 59710, d'annue lire 100;

Sulla cartella numero 84628, d'annue lire 50;

Sulla cartella numero 212460, d'annue lire 1000, formanti in complesso lire 1150.

Salvo di deliberare sul secondo capo del ricorso allorquando la ricorrente abbia giustificato di avere adempiuto alle condizioni portate dal capitolato d'asta.

Milano, 2 marzo 1872.

LONGONI.

1876 — L. MUGGIA, vicecanc.

2067 — DELIBERAZIONE.

(2ª *pubblicazione*)

La seconda sezione del tribunale civile e correzionale di Napoli con deliberazione del 24 maggio 1871 ha ordinato alla Direzione del Debito Pubblico che la rendita complessiva di lire trecento ottantacinque (385) risultante dal certificato segnato col n. 42888, per lire 360, in testa a Tommaso, Gennaro e Giuseppa Carraturo di Domenico, minori sotto l'amministrazione del detto loro padre, e da due assegni provvisorii, uno di lire 2 e centesimi 50 in testa ai detti minori Carraturo, e l'altro di simil somma al portatore, il primo segnato col numero 10726, e l'altro col numero 11791, sia divisa per lire 125 a favore di Domenico Carraturo fu Antonio, per altre L. 130 a favore di Tommaso Carraturo (*) di Domenico, e per altre lire 130 a favore di Giuseppa Carraturo di Domenico, moglie di Antonio Stuart.

Chiunque crede aver interesse ad opporsi potrà farlo a norma di legge.

NICOLA CESARO, proc.

(*) E non *Carruturo* come si stampò nel n° 125 di questa Gazzetta.

ESTRATTO DI DECRETO.

(2ª *pubblicazione*)

Con decreto emanato dal R. tribunale civile e correzionale di Roma, 2ª sezione, li 27 aprile 1872, è stata autorizzata la Direzione Generale del Debito Pubblico ad intestare liberamente ai signori Filippo, Luigi, Enrico, Ignazio, Teresa, Mª Maddalena, Maria Virginia, Giulia, Guendalina, Edoardo, Attilio, Ernesta e Maria, figli del fu Francesco Leva, la cartella di consolidato sul Debito Pubblico Pontificio dell'annua rendita di sc. 24 73 3 portante il numero del certificato 37246 e del registro 17467, la quale era già intestata alla fu Sofia Leva defunta in Roma li 8 maggio 1871.

2077 — MASSIMO DI MAURO.

N° 128.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DELLE OPERE IDRAULICHE MARITTIME E TERRESTRI

AVVISO D'ASTA.

Il simultaneo incanto tenutosi il 14 maggio corrente essendo riuscito deserto, si addiverrà alle ore 10 antimeridiane di martedì 4 giugno p. v., in una delle sale del Ministero dei lavori pubblici in Roma dinanzi il direttore generale delle opere idrauliche marittime e terrestri, e presso la Regia prefettura di Padova avanti il prefetto, simultaneamente ad una seconda asta, col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, allo incanto pello

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla novennale manutenzione delle Berme che presidiano e regolano gli alvei dei fiumi e canali scorrenti nel 1° circondario idraulico di Padova, per la presunta annua somma, soggetta a ribasso d'asta, di L. 54,962.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno presentare, in uno dei suddesignati uffizi, le loro offerte estese su carta bollata (da lire una), debitamente sottoscritte e suggellate, ove nei surriferiti giorno ed ora saranno ricevute le schede degli accorrenti. Quindi da questo Dicastero, tosto conosciuto il risultato dell'altro incanto, sarà deliberata l'impresa a quell'offerente che dalle due aste risulterà il migliore oblatore, qualunque sia il numero delle offerte, purchè sia stato raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda ministeriale. — Il conseguente verbale di deliberamento verrà esteso in quell'uffizio dove sarà stato presentato il più favorevole partito.

L'impresa resta vincolata all'osservanza dei capitolati d'appalto generale e speciale in data 7 settembre 1871, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffizi di Roma e Padova.

La manutenzione comincierà a seguito dell'approvazione superiore del contratto e dopo esteso il verbale di consegna, e sarà duratura per un novennio.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1° Presentare i certificati d'idoneità e di moralità prescritti dall'art. 2 del capitolato generale;

2° Esibire la ricevuta di una delle casse di Tesoreria provinciale, dalla quale risulti del fatto deposito interinale di lire 1000 in numerario od in biglietti della Banca Nazionale.

La cauzione definitiva è di L. 400 di rendita in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni quindici successivi all'annunziatagli aggiudicazione, stipulare il relativo contratto presso l'ufficio che avrà pronunziato il definitivo deliberamento.

Le spese tutte inerenti all'appalto, non che quelle di registro, sono a carico dell'appaltatore.

Il termine utile per presentare, in uno dei suddesignati uffizi, offerte di ribasso sul prezzo deliberato, che non potranno essere inferiori al ventesimo, resta sin d'ora stabilito a giorni quindici successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento, il quale sarà pubblicato a cura di questo Dicastero in Roma e Padova.

Roma, 15 maggio 1872.

Per detto Ministero

2298 — A. VERARDI, *Caposezione.*

INTENDENZA DI FINANZA NELLA PROVINCIA DI LECCE

AVVISO DI CONCORSO

pel conferimento di rivendita dei generi di privativa di 2ª categoria nel comune di San Pancrazio Salentino.

Essendosi resa vacante l'unica rivendita dei generi di privativa situata nel comune di San Pancrazio Salentino, la quale deve effettuare le leve dei generi dal magazzino di Manduria, viene col presente avviso aperto il concorso pel conferimento della rivendita medesima da esercitarsi nella località suaccennata.

Lo smercio verificatosi presso la suddetta rivendita nell'anno precedente offrì il seguente reddito:

Riguardo ai tabacchi di	L. 682 25
„ ai sali di	„ 302 37
E quindi in complesso di	L. 984 62

L'esercizio sarà conferito a norma del R. decreto 2 settembre 1871, numero 459 (serie seconda).

Chi intendesse aspirarvi dovrà presentare a questa Intendenza la propria istanza in bollo da 50 centesimi, corredata dal certificato di buona condotta, dagli attestati giudiziari e politici provanti che nessun pregiudizio sussiste a carico del ricorrente, e da tutti i documenti comprovanti i titoli che potessero militare a suo favore.

I militari, gl'impiegati e le vedove, pensionati, dovranno aggiungere il decreto dal quale emerga l'importo della pensione di cui sono assistiti.

Il termine del concorso è fissato a tutto il giorno 15 dell'entrante mese di giugno.

Trascorso questo termine le istanze presentate non saranno prese in considerazione, e verranno restituite al producente per non essere state presentate in tempo utile.

Le spese della pubblicazione del presente avviso, e quelle per l'inserzione del medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* e negli altri giornali a norma del menzionato Reale decreto, si dovranno sostenere dal concessionario della rivendita.

Dalla Intendenza di finanza in Lecce, addì 10 maggio 1872.

2230 — *L'Intendente:* BLANCO.

Municipio di Gubbio

AVVISO DI VIGESIMA.

Si fa noto che l'appalto dei lavori relativi alla costruzione della strada obbligatoria di Colpalombo, nell'incanto oggi tenutosi, fu aggiudicato pel prezzo di lire 120,062 25, e che il termine per offerire il ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo stesso scade alle ore 12 meridiane di venerdì 24 corrente.

Chiunque intenda offerire l'accennata diminuzione dovrà presentare i certificati richiesti colla prima notificazione in data 27 aprile p. s., e fare il deposito presso il sottoscritto di L. 6000 in numerario o biglietti di Banca.

Dalla civica residenza, li 13 maggio 1872.

2270 — *Il Sindaco:* A. DOMENICONI.

ESTRATTO DI DECRETO.

(2ª *pubblicazione*)

In conformità dell'articolo 111 del regolamento per l'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti approvato con Regio decreto 8 ottobre 1870, numero 5943, si pubblica a richiesta della signora Carlotta Luigia Mondini del fu Giuseppe di Bologna, erede intestata del di lei fratello uterino Pietro Valloni del fu Paolo, che il tribunale civile di Bologna ha emanato il seguente decreto:

"Dichiara che la Carlotta Luigia Mondini fu Giuseppe, domiciliata in Bologna è l'unica erede *ab intestato* del di lei fratello uterino Valloni Pietro fu Paolo di Bologna morto in Roma il 26 ottobre 1871, ove trovavasi quale sergente nel 39° reggimento di fanteria del Regio esercito; e che per conseguenza spetta ed appartiene alla medesima la somma residuale di lire 1912 e millesimi 548 residuo della cartella della Cassa dei depositi e prestiti del Debito Pubblico del Regno d'Italia, num. 27655, datata in Torino il 29 luglio 1863 in origine per lire 3000, assegnata al prenominato Valloni Pietro per premio dell'assoldamento d'Anziano contratto il 6 ottobre 1863, mandando perciò di rilasciare alla medesima Carlotta Luigia Mondini, o a chi per essa ecc., le suddette residuali lire mille novecento dodici e millesimi cinquecento quarantotto, con rilascio in favore della suddetta Cassa dei depositi e dei prestiti della relativa assoluzione e quietanza.

Bologna, li 27 aprile 1872.

Il presidente R. Corsi. — A. Borromei, vicecanc.

2063 — ALBERTO ROSSI, proc.

AVVISO.

(3ª *pubblicazione*)

Si porta a pubblica notizia, per ogni conseguente effetto, che il tribunale civile e correzionale di Milano, con suo decreto 20 marzo 1872 ha autorizzata l'Amministrazione della Cassa dei Depositi e Prestiti ad effettuare alla signora Amalia Biffi vedova Vittone, quale rappresentante i signori Domenico, Paolo, Eugenia e Luigi figli ed eredi del signor cavalier Felice Vittone, mancato ai vivi in Milano il giorno ventitrè aprile 1871, la consegna delle seguenti cartelle:

Num.	298452,	della rendita di it.	L.	100
„	209800	„	„	100
„	115165	„	„	100
„	31459	„	„	12
„	31460	„	„	12
„	31456	„	„	30

state depositate dal detto cavalier Felice Vittone fu Domenico, come dalle relative polizze 28 agosto 1869, numeri 4066 e 4067, a cauzione delibera di stabili alienati in odio di Bonomi Barbarina vedova Legnani, quale rappresentante dei proprii figli Legnani fu Pietro.

1816 — AVV. LUIGI CAROZZI.

ESTRATTO DI DECRETO.

(3ª *pubblicazione*)

Si certifica da me infrascritto procuratore legale, che il tribunale civile di Palermo, in data del 27 marzo 1872, sulla uniforme requisitoria del Pubblico Ministero emetteva decreto, col quale ritenuta nel signor Giuseppe Malato Fardella fu Pasquale la qualità di erede universale della signora Carmela Pasciuta fu Francesco.

Dispose che dalla Direzione del Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia, e dagli uffiziali cui spetta fosse intestata in favore del signor Malato Fardella Giuseppe fu Pasquale l'annua rendita sul Gran Libro del Debito Pubblico risultante dai seguenti certificati, quali con decreto del tribunale di Sciacca del 5 marzo 1872 sull'uniforme requisitoria del Pubblico Ministero fu ordinata intestarsi alla signora Pasciuta Carmela fu Francesco nella qualità di erede del padre signor Francesco Pasciuta fu Emmanuele, rappresentata dal signor Giuseppe Malato Fardella marito e dotatario domiciliato in Palermo, componenti in tutto la rendita di lire 655, consolidato cinque per cento.

1° Annue lire 265 in due certificati intestati al signor Ciccone Vincenzo fu Domenico da Ribera di num. 16645, 19113.

2° Annue lire 390 in numero sei certificati intestati al signor Pasciuta Francesco fu Emmanuele da Ribera, di numero 41392, 31944, 19112, 18089, 17241, 12388.

Dei quali correlativi decreti del tribunale civile di Sciacca 5 marzo 1872 e del tribunale civile di Palermo 27 marzo 1872 se ne fa la pubblicazione a senso dell'art. 89 del regolamento per l'amministrazione del Debito Pubblico del giorno 8 ottobre 1870.

Fatto in Palermo, li 4 aprile 1872.

1712 — SALVATORE PUMA, proc.

ESTRATTO DI DECRETO.

(3ª *pubblicazione*)

Con deliberazione resa in camera di consiglio dal tribunale di Catanzaro li 16 marzo 1872 è stato ordinato che il certificato di rendita iscritta di lire 510 sotto il numero 583 in testa a Luigi Masciari fu Tommaso col godimento dal primo gennaio 1862, portante la data primo febbraro detto anno, sia intestato al richiedente Filippo Masciari fu Tommaso com'erede del succennato fu Luigi Masciari. All'uopo autorizza la Direzione del Debito Pubblico del Regno ad eseguire questo trapasso per tutti gli effetti di legge. — Lì 21 aprile 1872.

1866 — FELICE MARESCA.

FEA ENRICO, Gerente.

ROMA — Tipografia EREDI BOTTA
Via de' Lucchesi, 4.